

Serie Ordinaria - Giovedì 13 dicembre 2018



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 4 dicembre 2018 - n. 18115

Reg. UE 1308/2013 art.50 OCM vitivinicolo misura investimenti apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2018/2019 2

Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2018 - n. 18323

Organismo Pagatore Regionale - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'operazione 4.2.01 «trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli» relative al «Fondo Credito» 56

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2018 - n. 18276

Approvazione seconda ricognizione interventi a valere sull'avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di adeguamento antincendio - programmazione per il triennio 2018- 2020 - d.g.r.n. XI/228 del 18 giugno 2018 77

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 6 dicembre 2018 - n. 18330

Approvazione della graduatoria dei progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita lavoro per le annualità 2018-2019 nelle aree interne lombarde presentati sull'avviso di cui al decreto 14610/2018 (POR FSE 2014 2020 azione 9.3.3) 83

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 27 novembre 2018 - n. 17518

Impegno a favore del comune di Santa Giuletta (PV) ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006, nella misura di € 116.695,59 per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza del canale colatore interessato dallo sversamento di olio combustibile nell'area ex Vinal s.p.a., ubicata lungo la strada provinciale, 10 (via Emilia). (Fondo Pluriennale) 87

Decreto dirigente unità organizzativa 3 dicembre 2018 - n. 18010

Potenziamento della strada provinciale 103 «Antica di Cassano» - Tratto Blu o A. Approvazione del piano D utilizzo ai sensi del d.p.r. 120/2017. Proponente: Westfield Milan s.p.a. 89

Decreto dirigente unità organizzativa 10 dicembre 2018 - n. 18418

Approvazione dell'undicesimo elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia 90

Decreto dirigente unità organizzativa 10 dicembre 2018 - n. 18475

Rettifica al d.d.u.o. n. 18418 del 10 dicembre 2018 avente come oggetto «approvazione dell'undicesimo elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia» 91

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

Decreto dirigente unità organizzativa 6 dicembre 2018 - n. 18322

2014IT16RFOP012 - Estensione delle linee guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative all'azione IV.4.c.1.1 - POR FESR 2014 2020 (decreto 12883 del 19 ottobre 2017) alle aree interne di appennino lombardo - Oltrèpò Pavese e Alto Lago di Como e Valli del Lario 92

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

Decreto dirigente unità organizzativa 10 dicembre 2018 - n. 18448

Legge n. 590/1965 Ex art. 4 approvazione valori fondiari medi per il territorio della città metropolitana di Milano valevoli per il periodo 5 dicembre 2018 - 5 dicembre 2020 94

D.G.Territorio e protezione civile**Decreto dirigente unità organizzativa 6 dicembre 2018 - n. 18274**

Determinazioni inerenti i canoni del materiale inerte per l'affidamento dei lavori di esecuzione di aree di laminazione fuori alveo 97

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Atto di Promuovimento 8 ottobre 2018.-n. 172**

Ordinanza dell'8 ottobre 2018 emessa dal Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia (sezione seconda) - sul ricorso proposto da Associazione Comunità Islamica Ticinese - Pubblicazione disposta dal presidente della Corte Costituzionale a norma dell'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 98

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 4 dicembre 2018 - n. 18115

Reg. UE 1308/2013 art.50 OCM vitivinicolo misura investimenti apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2018/2019

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 50;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento UE 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e(CE) n.485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023 inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione UE il 1 marzo 2018;
- il Decreto dipartimentale del capo del dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali n. 2987 del 15 maggio «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018-2019», con il quale vengono assegnate alla Regione Lombardia 11.809.105 € di cui 2.278.251 € è la dotazione finanziaria per la misura «Investimenti»;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 « Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) 1149/2016 e di esecuzione (UE) 115/2016 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti
- la d.g.r del 3 dicembre 2018, n. XI/920 Applicazione della misura «investimenti» ocm vino in Regione Lombardia a partire dalla campagna 2018-2019 prevista dal Programma nazionale di sostegno per la viticoltura in attuazione del Regg. - CE 1308/2013 del consiglio e del parlamento europeo, regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della commissione;»

Richiamato il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Considerato che:

- dando attuazione a quanto previsto nella sopraccitata Delibera della Giunta Regionale n. XI/920 del 03 dicembre 2018 è necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura Investimenti per la campagna 2018/19;
- è necessario predisporre il Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni, per la campagna 2018/2019 per fornire ai produttori ed ai CAA le indicazioni relative alle procedure attuate per la presentazione delle domande nonché per l'esecuzione dei controlli e la definizione delle sanzioni per la Misura Investimenti;

Ritenuto pertanto

- di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura Investimenti per la campagna 2018/19 a partire dal 05 dicembre 2018 e fino al 15/02/2019;
- di approvare il Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni, per la campagna 2018/2019 per fornire ai produttori ed ai CAA le indicazioni relative alle procedure attuate per la presentazione delle domande nonché per l'esecuzione dei controlli e la definizione delle sanzioni per la Misura Investimenti;

Ritenuto di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione del piano stesso in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2018 approvato con d.g.r.n. XI/249 del 28 giugno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

DECRETA

1. di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura Investimenti per la campagna 2018/19 a partire dal 05 dicembre 2018 e fino al 15 febbraio 2019;

2. di approvare il Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni, per la campagna 2018/2019 per fornire ai produttori ed ai CAA le indicazioni relative alle procedure attuate per la presentazione delle domande nonché per l'esecuzione dei controlli e la definizione delle sanzioni per la Misura Investimenti allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;

3. di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Giulio Del Monte



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

Reg. UE n. 1308/2013 art.50

**MISURA INVESTIMENTI-PROGRAMMA NAZIONALE DI
SOSTEGNO (PNS)**

**MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI E DELLE
SANZIONI**

1. INTRODUZIONE

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

3. SOGGETTI COINVOLTI

4. SOGGETTI BENEFICIARI E SOGGETTI ESCLUSI

4.1 SOGGETTI BENEFICIARI

4.2 SOGGETTI ESCLUSI

5. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E DI SPESE AMMISSIBILI

5.1 CONTRIBUTO

5.2 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

6. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

6.1 DEMARCAZIONE DEGLI INTERVENTI

7. PRIORITA'

8. PROCEDURE

8.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE DEI LAVORI

8.1.1. Termine dei lavori

8.2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

8.3 PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE

8.4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

8.4.1 Controllo di ricevibilità

8.4.2 Impegni del beneficiario

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

9.1 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI IN FASE DI ISTRUTTORIA

9.2 COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA

10. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

11. DOMANDA DI PAGAMENTO

12. LIQUIDAZIONE DELL' AIUTO

12.1 LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO IN FORMA ANTICIPATA

12.2 LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO A SALDO

13. ISTRUTTORIA DI COLLAUDO SULLE DOMANDE DI AIUTO

13.1 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI

13.1.1. Documentazione relativa alle spese sostenute

13.2 CONTROLLI IN LOCO

14. CONTROLLI EX POST

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

16. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE – ERRORI PALESI

17. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO

18. RICORSI

18.1 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

19. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

20.1 PROVVEDIMENTO DI DECADENZA

20.2 SANZIONI

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1 Modalità del trattamento dei dati

20.2 Titolare del Trattamento

20.3 Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

20.4 Comunicazione e diffusione dei dati personali

20.5 Tempi di conservazione dei dati

20.6 Diritti dell'interessato

21. CRONOPROGRAMMA

22. MODULISTICA

Modello 1

Modello 2

Modello 3

Modello 4

Modello 5

Modello 6

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità per l'accesso all'aiuto comunitario relativo alla misura Investimenti di cui all'art.50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei Regolamenti (UE) n. 1149/2016 e n. 1150/2016 della Commissione che integrano e recano le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1308/2013.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Misura "Investimenti" è una misura attivata nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo e finanzia investimenti materiali e immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino.

Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato ed ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

La Misura riguarda la produzione e la commercializzazione del vino, dei prodotti vitivinicoli di cui all' allegato VII parte II del reg. UE 1308/2013 e lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie per la produzione vinicola.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Autorità di Gestione del Programma (AdG): Direzione Generale Agricoltura della Regione (DGA), responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma;

Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (OPLO): responsabile delle procedure, dei controlli (amministrativi, in loco e ex-post), necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari, e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;

Organi Delegati: l'OPLO si avvale, tramite apposito protocollo d'intesa, degli UTR e della Provincia di Sondrio per la gestione e per i controlli delle domande di aiuto e di pagamento,

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF): responsabile nazionale della programmazione e della gestione dei fondi comunitari, inoltre è competente relativamente alla definizione delle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili,

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC),

4. SOGGETTI BENEFICIARI E SOGGETTI ESCLUSI

4.1 SOGGETTI BENEFICIARI

L'aiuto finanziario è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disposizioni della Direzione Generale Agricoltura per la campagna viticola di riferimento e che alla data di presentazione della domanda abbiano aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).

I soggetti ammessi al beneficio sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Le imprese beneficiarie accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009. Possono accedere ai contributi solo le imprese con unità produttive di trasformazione ubicate nel territorio della Regione Lombardia.

4.2 SOGGETTI ESCLUSI

Non possono presentare domanda di aiuto:

1. i consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi del d.lgs. n. 61/2010, art.17;
2. ai sensi dell'articolo 50 del regolamento UE 1308/2013 del Consiglio le imprese in difficoltà come previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'art. 2 punto 14 del Regolamento UE n. 702/2014)
3. le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

5. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E DI SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono previsti nel dettaglio dalle disposizioni della Direzione Generale Agricoltura.

I progetti presentati in domanda possono avere durata annuale o biennale. I progetti annuali prevedono l'erogazione del contributo a saldo in un'unica soluzione a conclusione dei lavori nell'anno finanziario di presentazione della domanda.

I progetti biennali prevedono l'erogazione di un anticipo pari al 70% del contributo nell'anno finanziario di presentazione della domanda e un saldo pari al rimanente 30% versato a conclusione dei lavori l'anno successivo.

In termini generali sono ammessi i seguenti interventi:

- A. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati

- B. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente e difficilmente spostabili
- C. Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino in legno, in acciaio e in vetroresina e in altri materiali innovativi compresi loro eventuali supporti quando necessario.
- D. Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal punto di vista dell'efficienza lavorativa, dirette a migliorare il rendimento globale dell'impresa sia dal punto di vista economico che energetico utilizzate in cantina o in magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento e di immagazzinaggio del mosto/vino.
- E. Allestimento di punti vendita al dettaglio
- F. Allestimento di sale degustazione
- G. Dotazioni utili per l'ufficio
- H. Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all'e-commerce.

L'investimento, oggetto di contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, tutte le attrezzature devono aumentare la dotazione iniziale presente in azienda con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art.2-paragrafo 2 del regolamento UE n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi (art.4 del regolamento UE n. 640/2013) per le dovute verifiche da parte delle amministrazioni (UTR-Provincia di Sondrio-OPR).

Pertanto, nei cinque anni successivi alla data di liquidazione del saldo finale per le attrezzature, e nei dieci anni successivi alla data di liquidazione per gli interventi strutturali, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto occorre rispettare il vincolo di cui all'art. n. 71 del regolamento UE n.1303/2013.

Nel caso di opere strutturali, (azione A) al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentate devono essere immediatamente "cantierabili" alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammesse **spese generali** nel caso di interventi inerenti alle opere collegate alle azioni A come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, iscritti ai rispettivi albi professionali e studi di fattibilità, fino all'occorrenza del 5% degli investimenti materiali ammessi nella singola azione, al netto dell'IVA.

Per l'azione H le spese di consulenza strettamente connesse con l'attività dell'azione, non possono essere superiori al 10% del totale della spesa ammissibile per questa azione.

Si precisa inoltre che:

- tutti i beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione;
- Identificare le attrezzature acquistate mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica), che riporti il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013- articolo 50, la campagna di approvazione dell'operazione (aa) e la Provincia di appartenenza.
- Identificare tutti gli edifici di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo con targhe informative che devono essere realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura e l'ambiente quali vetro, forex, plexiglas, alluminio, bronzo o ottone, siano ben visibili, che riportino il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013- articolo 50, la campagna di approvazione dell'operazione (aa) e la Provincia di appartenenza
- sono ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute dal giorno successivo la data di presentazione della domanda informatizzata;
- gli investimenti devono comportare un miglioramento della tecnologia esistente oppure devono aumentare la dotazione iniziale presente in azienda (non sono ammessi interventi di sostituzione);
- le spese ammesse a sostegno della presente misura non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (CE) 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR); (parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art.45 del regolamento);
- le spese ammesse a sostegno della presente misura non possono essere oggetto di agevolazioni fiscali.

5.1 CONTRIBUTO

1. Il contributo è pari al 40% delle spese ammissibili effettivamente sostenute ed ammesse a seguito dell'istruttoria di collaudo, per le microimprese, piccole imprese, medie imprese.
2. il contributo è pari al 20% delle spese ammissibili effettivamente sostenute ed ammesse a seguito dell'istruttoria di collaudo, per le imprese classificabili come intermedie che occupano meno di 750 dipendenti e il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di Euro.
3. Il saldo dell'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione dei controlli amministrativi ed in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2 par. 9, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni.

Gli interventi devono essere iniziati e le relative spese (spese eleggibili) devono essere sostenute dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto e comunque entro e non oltre i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

La documentazione attestante la data di inizio lavori è la seguente :

- 1) per la realizzazione di opere edilizie, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo:
<http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>,
come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - b) dal direttore dei lavori al Comune;
 - c) tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o DIA; nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima s'intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune;
- 2) per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data del documento di trasporto.

5.2 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Gli interventi e le spese non ammissibili a finanziamento sono riportate nel dettaglio dalle disposizioni della Direzione Generale Agricoltura.

6. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

6.1 DEMARCAZIONE DEGLI INTERVENTI

La normativa comunitaria relativa alla OCM vitivinicolo prevede che l'individuazione delle forme di complementarità, di coerenza e l'assunzione dei criteri di demarcazione venga fatta nell'ambito della Strategia Nazionale.

La Strategia Nazionale definisce i criteri e le norme atte a garantire che le azioni individuate come sovvenzionabili nell'ambito dell'OCM, non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare da quelli previsti nell'ambito delle misure del PSR.

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppi finanziamenti stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato UE 1149/2016 e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione UE 1150/2016, la coerenza tra gli investimenti previsti dalla misura dell'OCM vitivinicola con quanto previsto dai criteri di demarcazione con le analoghe misure del piano di sviluppo rurale per il periodo 2014 – 2020, è garantita in quanto:

- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una demarcazione finanziaria con una soglia di spesa ammessa di 200.000,00 euro oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati all'interno del PSR;
- alcune azioni specifiche relative all'acquisto di attrezzature innovative per la cantina e il magazzino e di dotazioni mobili per, la sala di degustazione il punto vendita e l'ufficio aziendale nonché la creazione di siti internet dedicati all'e-commerce sono realizzati esclusivamente tramite la misura degli Investimenti;

La demarcazione degli interventi è dettagliata nell'ambito delle disposizioni della Direzione Generale Agricoltura per la campagna viticola di riferimento.

7. PRIORITA'

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le risorse da impegnare nel piano nazionale di sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo distinte per le misure attivate.

L'OPR sulla base dei punteggi assegnati ai beneficiari come definiti dalla **1** a seguito dell'istruttoria effettuata da parte degli UTR e della provincia di Sondrio stila, approva e pubblica la graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili a finanziamento e dei non ammessi.

Nella graduatoria a parità di punteggio viene data priorità al conduttore (titolare/ rappresentante legale) più giovane firmatario della domanda.

Nel caso in cui le domande eccedano la dotazione finanziaria disponibile, i beneficiari ammissibili saranno suddivisi in ammessi a finanziamento e ammessi in caso di assegnazione di risorse aggiuntive.

La Direzione Agricoltura, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute nelle diverse misure del PNS potrà in seguito provvedere con proprio provvedimento alla eventuale rimodulazione delle risorse stanziare per la misura investimenti e a comunicare l'entità della ulteriore cifra disponibile all'Organismo Pagatore Regionale, che provvederà con proprio decreto alla redistribuzione delle risorse aggiuntive tra i beneficiari ammissibili.

8. PROCEDURE

8.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE DEI LAVORI

La domanda può essere presentata fino al 15/02/2019 salvo diverse disposizioni definite con appositi atti; dopo tale termine le domande non saranno più ricevibili.

Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) i soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti, e può prevedere progetti che comprendano una o più azioni tra quelle indicate nella Misura Investimenti approvata dalla DGA. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del D.lgs. 82/2005, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, **nonché di ciascun documento allegato** dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti. Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

Si precisa che ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte e le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, ecc.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro i termini di chiusura soprariportati.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata. La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli

strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SisCo, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda e i relativi allegati non siano presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema SisCo entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

8.1.1. Termine dei lavori

Il beneficiario all'atto di presentazione della domanda deve indicare se la domanda di aiuto è annuale o biennale e conseguentemente la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

1. per le domande di aiuto annuali: pagamento a collaudo dei lavori entro il 15 ottobre dell'esercizio finanziario di presentazione della domanda.

A tal fine il beneficiario dichiara di completare tutte le attività previste in domanda entro il 21/07/2019 e di richiedere il pagamento a collaudo nell'esercizio finanziario 2018/2019

2. per le domande di aiuto biennali: pagamento anticipato pari al 70% del contributo concesso entro il 15 ottobre dell'esercizio finanziario di presentazione della domanda e pagamento a saldo (collaudo) pari al 30% dell'auto concesso entro il 15 ottobre dell'esercizio finanziario successivo all'anno di presentazione della domanda.

A tal fine il beneficiario dichiara di completare tutte le attività previste in domanda entro il 15/06/2020 di richiedere il pagamento anticipato nell'esercizio finanziario 2018/2019 e di richiedere il pagamento del saldo nell'esercizio finanziario 2019/2020.

Le dichiarazioni relative alla tempistica per la realizzazione degli interventi e al conseguente anno finanziario di pagamento sono vincolanti ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

8.2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria, alla domanda presentata su SISCO deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo ZIP, PDF, JPG, la seguente documentazione:

- relazione tecnica economica relativa al progetto aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato: (allegato 1)
- Nel caso di strutture non in proprietà la disponibilità delle stesse previa presentazione di contratto di affitto ed assenso della proprietà ad eseguire le

opere, il contratto deve prevedere una durata uguale o maggiore dell'impegno previsto (allegato 2).

- documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:
 1. per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
 2. per le società di persone ed imprese individuali agricole, tassate in base al reddito agrario, idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento dell'impresa nell'ultimo biennio precedente la domanda di aiuto corredata dalle dichiarazioni IVA dell'ultimo biennio disponibile
- Tre preventivi, firmati digitalmente dal fornitore, redatti su carta intestata della ditta fornitrice/venditrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F./P.IVA o codici identificativi similari se la ditta fornitrice/venditrice è estera, in quest'ultimo caso in assenza di firma digitale devono essere allegate i preventivi in originale.

I tre preventivi devono essere:

- confrontabili tra loro ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità.
- resi da fornitori diversi ed indipendenti, in concorrenza tra loro;
- validi al momento della presentazione della domanda

Per la richiesta dei preventivi, è possibile stilare un capitolato tecnico riportante le specifiche del bene che si vuole acquistare a cui i fornitori devono attenersi.

la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, le offerte devono essere competitive rispetto ai prezzi di mercato.

I tre preventivi, dovranno inoltre riportare, pena la loro inammissibilità:

1. la data di emissione dello stesso
2. la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti.
3. prezzo del bene e la dicitura al netto dell'IVA o IVA esclusa o diciture equivalenti che indichino che la cifra riportata non comprende l'IVA.

La necessità di concludere le istruttorie di ammissibilità in tempi brevi al fine di garantire un congruo periodo ai beneficiari per l'esecuzione degli interventi

ammessi e concludere le operazioni pagamento entro il 15 ottobre, impone di disporre dei preventivi completi ed esaustivi entro la data di presentazione della domanda di aiuto pertanto la mancanza, o la non conformità rispetto a quanto previsto ai punti precedenti, di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della spesa stessa.

La suddetta disposizione non trova applicazione nei casi in cui le macchine, o le attrezzature sono commercializzate esclusivamente da una casa produttrice, in tal caso dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice.

Qualora il preventivo ritenuto idoneo non sia quello più basso dei tre presentati, si accetta comunque il preventivo prescelto ma si ammette a contributo il valore del preventivo più basso.

- Nel caso di interventi che comportino effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale una dettagliata relazione redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi.

La relazione deve dimostrare un effettivo risparmio energetico di almeno il 15 % tra la situazione precedente e quella successiva all'intervento

Per la valutazione dell'effettivo risparmio energetico verranno eseguiti appositi controlli mirati a campione nel periodo compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno (ex post).

- per adesione alle azioni A (nel caso di costruzione, restauro o risanamento conservativo) e alle azioni E-F, planimetria dell'ufficio, del punto vendita o della sala degustazioni che si intende allestire
- nel caso di adesione all'azione A, il progetto e il computo metrico analitico estimativo delle opere, che deve trovare corrispondenza con le misure riportate nelle planimetrie e tavole di progetto, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto e relazione tecnica. Il progetto deve essere redatto utilizzando le apposite voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di appartenenza forfettariamente scontati del 20%; per le voci riguardanti lavori speciali, non compresi nel Listino è necessario presentare tre offerte comparative o fornire l'analisi del singolo prezzo; il computo metrico deve altresì riportare, se del caso, l'ammontare e la tipologia delle spese generali relative al progetto che non possono essere superiori al 5% degli investimenti materiali ammessi. L'UTR/ provincia di Sondrio può richiedere, se necessario, l'inoltro delle tavole progettuali su formato cartaceo, tale documentazione aggiuntiva deve pervenire entro 10 giorni dalla data di termine dalla presentazione della domanda su SISCO.

- Nel caso di adesione all'azione A per tutto ciò che riguarda opere strutturali quali le costruzioni, restauri o risanamenti conservativi la domanda di aiuto presentata deve essere immediatamente cantierabile e corredata da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente: (permesso di costruire, autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, segnalazione certificata di inizio Attività-SCIA/DIA, che devono essere assentite o presentate almeno 30 giorni prima della data di presentazione della domanda di aiuto per le opere connesse con il programma di investimento), che devono chiaramente riportare la data di inizio lavori.
- Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti Terzi diversi dal Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo in tal caso:
 - Al momento della presentazione della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del permesso di costruire all'Ente Territoriale competente;
 - Al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre al permesso stesso deve essere presentata anche l'autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l'emissione successivamente al momento della presentazione della domanda di contributo.

Le autorizzazioni di cui sopra (SCIA/DIA) possono essere presentate sia dal proprietario dell'immobile che dall'affittuario che richiede il contributo.

Nel primo caso l'affittuario deve produrre un contratto d'affitto di durata almeno decennale a partire dalla data di concessione del contributo.

Nel secondo caso l'affittuario, oltre al contratto d'affitto di cui al punto precedente, deve produrre un assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori (modello 2.)

Per ogni campagna ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di aiuto. I dati obbligatori previsti nella domanda informatizzata sono quelli contenuti nella domanda a SISCO.

La domanda di aiuto presentata su SISCO, completa di tutti gli allegati caricati a sistema costituisce fascicolo di domanda.

8.3 PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE

Qualsiasi variazione degli investimenti inizialmente previsti in domanda è da considerarsi variante. Le varianti non devono compromettere gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate(*) e presentate entro i termini stabiliti, non devono incidere sulla finalità delle azioni e sull'esito dell'istruttoria della domanda

già effettuata pertanto non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto (come ad esempio la completa eliminazione di una delle azioni contenute in domanda)

Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione della domanda di pagamento a saldo

Il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, un'apposita domanda di variante presentata entro:

- il 1 giugno 2019 per le domande annuali
- il 31 dicembre 2019 per le domande biennali

La variante sostituisce integralmente la domanda iniziale. Nel caso in cui la variante sia istruita negativamente non è possibile ritornare alla domanda precedentemente presentata. Non saranno ritenute valide varianti pervenute oltre i suddetti termini.

Nel caso in cui, nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda iniziale e la domanda di variante il beneficiario abbia sostenuto delle spese approvate dall'istruttoria tecnica amministrativa che non riguardano le operazioni oggetto della variante, tali spese potranno essere incluse e opportunamente rendicontate nella domanda di pagamento del saldo.

Eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti dalle varianti non potranno essere tenute in considerazione ai fini del calcolo del contributo già assegnato in graduatoria.

Coerentemente con la necessità di non compromettere gli obiettivi globali del progetto approvato, possono essere eventualmente autorizzate anche varianti che comportino trasferimenti finanziari tra le diverse operazioni purché non venga superato l'importo totale del sostegno approvato per la domanda.

Possono essere inoltre autorizzate modifiche del modello /marca per un'attrezzatura debitamente motivate purché le caratteristiche tecniche siano le stesse dell'attrezzatura originariamente ammessa a finanziamento.

Non sono autorizzati cambi di fornitore rispetto ai preventivi allegati alla domanda di aiuto a meno che ciò non comporti una riduzione della spesa rispetto a quanto originariamente richiesto.

Per ogni spesa diversa rispetto a quelle originariamente ammesse a finanziamento è necessaria la presentazione di tre preventivi come previsto al cap 8.2

Nel caso di variante ad operazioni di tipo A che prevedano la presentazione di un computo metrico deve essere presentato un nuovo computo metrico coerente con la variante presentata.

(*)La variante potrebbe essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

Le rinunce devono essere presentate entro il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda, tutti i beneficiari ammessi a finanziamento che non presentano l'eventuale rinuncia della domanda entro il termine fissato, non potranno presentare domanda di aiuto sulla presente misura per le tre campagne successive a quella in cui è stato concesso il finanziamento

La penale non sarà applicata solo nel caso in cui la mancata presentazione della rinuncia sia stata determinata da cause di forza maggiore secondo quanto previsto dal reg. UE n.1306/2013 art.2 comma.2

8.4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza richiamata al punto 7.1, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art.9 comma 3 l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito:

<http://www.opr.regione.lombardia.it/>

Inoltre gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte di UTR/ Provincia di Sondrio di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento.

Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata da UTR/Provincia di Sondrio

8.4.1 Controllo di ricevibilità

Tramite il SISCO viene effettuata una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuto, relativamente alla completezza e correttezza della domanda presentata in merito a:

1. anagrafica del beneficiario;
2. ammissibilità della spesa:
 - l'importo complessivo dell'investimento non può essere inferiore a **5.000,00** euro, pena la non ammissibilità della domanda; l'importo massimo tenuto in considerazione per il calcolo del contributo è pari a **200.000,00** euro;
 - l'importo massimo tenuto in considerazione per l'**azione H**, ai fini del calcolo del contributo non può essere superiore a **10.000,00** euro. Tale azione può essere richiesta solo in abbinamento ad una delle altre operazioni previste dalla misura.

- L'importo complessivo ammissibile per la realizzazione delle azioni **E – F – G** non può superare i **20.000** euro per ciascuna azione;

Se i dati di spesa presenti nella domanda di aiuto non corrispondono a quelli previsti dalla scheda di misura il Sistema non permette l'inoltro della domanda.

8.4.2 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario chiede di essere ammesso al regime di aiuto previsto dall'OCM Vitivinicolo "Investimenti" e si impegna a:

- comunicare le eventuali variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda (impegno essenziale pena l'esclusione del finanziamento);
- riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale nei tempi previsti dal presente manuale (impegno essenziale pena l'esclusione del finanziamento);
- garantire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli (impegno essenziale pena l'esclusione del finanziamento);
- a rendere disponibile qualora richieste tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione;
- mantenere tutte le opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria oggetto di investimento per una periodo minimo di 10 anni e tutte le attrezzature acquistate per un periodo minimo di 5 anni salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (impegno essenziale pena l'esclusione del finanziamento);
- Identificare le attrezzature acquistate mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica), che riporti il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013- articolo 50, la campagna di approvazione dell'operazione (aa) e la Provincia di appartenenza.
- Identificare tutti gli edifici di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo con targhe informative che devono essere realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura e l'ambiente quali vetro, forex, plexiglas, alluminio, bronzo o ottone, siano ben visibili, che riportino il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013- articolo 50, la campagna di approvazione dell'operazione (aa) e la Provincia di appartenenza;

- di comunicare agli UTR e alla Provincia di Sondrio per il territorio di competenza la data di ultimazione degli investimenti e di presentare la domanda di pagamento secondo i termini stabiliti (impegno essenziale pena l'esclusione del finanziamento negli anni successivi) ;
- utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile: "OCM VINO Misura Investimenti" per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata. L'inserimento della codifica sopra riportata può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata) introducendo opportune modifiche ai software utilizzati per la tenuta della contabilità

Inoltre il beneficiario dichiara:

- che le attrezzature acquistate con la presente istanza non sono in sostituzione di analoghe attrezzature presenti in azienda.
- di aver preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici, o non si sono ottenute né richieste agevolazioni fiscali;
- che ha conferito mandato di rappresentanza a soggetto abilitato per la presentazione della domanda;
- che le spese dichiarate non sono state effettuate prima della data di presentazione della domanda informatizzata;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- di garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.lgs. 81/2008; macchine, impianti e attrezzature: D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni;
- che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
- di aver presentato la denuncia di produzione e la dichiarazione vitivinicola nella campagna precedente alla presentazione della domanda;

- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti dell'aiuto ottenuto a seguito della presente domanda saranno resi pubblici per due anni nei registri dei beneficiari dei fondi comunitari e che tali informazioni possono essere trattate da organismi di controllo Comunitari e Nazionali;
- che nel caso in cui sia esente dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia, non sussistono situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 ed in particolare dichiara di non essere destinatario di misure di prevenzione personale e di non essere stato condannato anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art. 51 comma 3 bis C.P.P;

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria viene svolta dal funzionario incaricato dall'UTR e Dalla Provincia di Sondrio competente per territorio entro il 30 marzo 2019 ed ha la finalità di valutare la correttezza della compilazione della domanda, il possesso dei requisiti di ammissione in capo al richiedente, la completezza della documentazione, la coerenza con gli obiettivi individuati per le singole azioni e l'ammissibilità delle spese previste.

A conclusione dell'istruttoria gli UTR e la Provincia di Sondrio procedono all'inserimento informatico a SISCO dei risultati dell'istruttoria comprensivi della spesa ammessa per i rispettivi beneficiari;

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità da parte dell'ufficio preposto di richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché precisazioni, integrazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento o per un ulteriore supplemento dell'attività istruttoria. In questo caso l'ufficio invia al richiedente un'unica richiesta di chiarimenti e/o di integrazioni da produrre inderogabilmente entro 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora i chiarimenti e/o le integrazioni richieste non pervengano entro tale termine, la domanda viene valutata con riferimento agli elementi presenti nel fascicolo.

Il responsabile dell'istruttoria che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

A conclusione dell'istruttoria gli UTR e la Provincia di Sondrio predispongono il verbale nel quale si esprime un parere positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa.

9.1 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI IN FASE DI ISTRUTTORIA

I controlli tecnico-amministrativi delle domande sono sistematici e riguardano il 100% delle domande.

Gli O.D., ricevuta la domanda di aiuto e la documentazione allegata, effettuano l'istruttoria tecnico/amministrativa al fine di controllare le condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto.

Le domande devono essere assegnate formalmente dal dirigente responsabile, o da un suo delegato, a un funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa.

L'istruttoria della domanda di aiuto prevede lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che consistono nella verifica dei seguenti elementi:

- sia stata firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell'azienda in possesso dei requisiti di ammissione in capo al richiedente;
- Sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e che la spesa richiesta sia coerente con i criteri stabiliti dalla Direzione Generale Agricoltura;
- Verifica della presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda (vendemmia 2017) per le aziende già attive nel corso della citata vendemmia;
- Rispetto dei limiti e ammissibilità degli interventi richiesti;
- Congruenza del piano aziendale rispetto al piano di investimenti richiesto in domanda;
- Correttezza dell'importo delle spese inserite nella domanda con la documentazione prodotta a corredo della stessa;
- La verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata con l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata;
- Congruenza dei prezzi rispetto ai preventivi allegati alla domanda e, nel caso non sia stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, controllo della dichiarazione del richiedente;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;
- Verifica del rispetto della spesa totale ammissibile (inferiore a 200.000 €) con la soglia di demarcazione finanziaria con il PSR.
- Assegnazione del punteggio al fine della graduatoria.

Per l'azione A l'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una visita in situ presso l'azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nella domanda.

9.2 COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA

Al termine dell'istruttoria gli UTR e la Provincia di Sondrio comunicano, tramite PEC, a tutti i richiedenti:

- l'esito dell'istruttoria di ammissibilità;
- il punteggio di priorità attribuito;
- l'importo del contributo ritenuto ammissibile;
- l'eventuale non ammissibilità parziale o totale all'aiuto con la motivazione dell'esclusione.

Nei casi in cui l'esito dell'istruttoria risulti di parziale o totale inammissibilità, la predetta comunicazione deve contenere le relative motivazioni e indicare le modalità per avvalersi del diritto di accesso agli atti e per procedere ad eventuale revisione dell'istruttoria.

Il richiedente ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti entro 10 giorni dal ricevimento della PEC .

Nei casi in cui, a seguito di revisione, le istanze pervenute siano giudicate totalmente non ammissibili, o siano state respinte per carenza di documentazione o per la mancata presentazione delle integrazioni previste, il dirigente della struttura responsabile dell'istruttoria con proprio decreto le individua e ne dà comunicazione ai richiedenti indicando le modalità per procedere ad eventuale ricorso.

In caso di parziale ammissibilità il beneficiario viene informato con nota del dirigente di UTR/ provincia di Sondrio e inserito in graduatoria per la parte ammissibile a finanziamento.

10. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dagli Organismi Delegati l'OPR predispone ed approva con apposito atto:

1. l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento.
2. l'elenco dei beneficiari ammissibili a finanziamento.
3. L'elenco dei beneficiari non ammessi a finanziamento

Il provvedimento viene :

- Pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- Pubblicato Sul portale dell'Organismo pagatore della Lombardia;
- comunicato dalle Amministrazioni competenti tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale, unitamente al codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato.

Avverso al provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento, a cura di OPR, viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

OPR Lombardia provvederà alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa verificatesi a seguito di rinunce tra i beneficiari non finanziati che abbiano presentato apposita domanda di pagamento in anticipo o a saldo completa di tutta la documentazione richiesta tramite SISCO agli UTR e alla Provincia di Sondrio (come specificato nel paragrafo 11) nel rispetto della graduatoria approvata, al fine di procedere al pagamento di domande per l'intero importo ammissibile.

11. DOMANDA DI PAGAMENTO

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., deve richiedere l'erogazione del contributo concesso secondo la modalità prescelta in domanda sotto forma di

- a) anticipo (per domande biennali)
- b) saldo (per domande annuali)

La domanda di pagamento deve essere presentata secondo le seguenti tempistiche:

Pagamento totale a saldo	Presentazione domanda di pagamento e richiesta di collaudo e termine lavori	Entro 21/07/2019
Pagamento anticipo (70%)	Presentazione domanda di pagamento con polizza fideiussoria	Entro 15/05/2019
Pagamento saldo (30%)	Presentazione domanda di pagamento e richiesta di collaudo	Entro 15/06/2020

I funzionari istruttori delle Amministrazioni competenti, prendono in carico le domande di pagamento, controllano e verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

Inoltre nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafiaDurc¹, ecc.) e la allegano all'istruttoria della domanda di pagamento in SISCO prima della chiusura e della validazione definitiva della stessa

In merito all'acquisizione della documentazione antimafia si ricorda che per le aziende classificate non agricole si procede come segue :

- per importi inferiori a 150.000 € si chiede la comunicazione antimafia
- per importi superiori a 150.000 € si chiede la informativa antimafia

Mentre per le aziende agricole si rimanda a quanto riportato nel manuale di procedure di Autorizzazione al pagamento capitolo "Documentazione antimafia" approvato con decreto OPR n.9649 del 29/06/2018 pubblicato sul BULR serie ordinaria n.27 del 06/07/2018

La mancata presentazione dal parte del richiedente della domanda di pagamento del saldo nei termini su indicati comporta la mancata erogazione del sostegno per tutta l'operazione prevista in domanda e il divieto di accesso alla misura investimenti per un periodo di tre anni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto

(1) **Il documento di regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli OD, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

12. LIQUIDAZIONE DELL' AIUTO

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari è effettuata direttamente del Servizio tecnico di OPLO sulla base degli esiti delle istruttorie sulle domande di pagamento validate su SISCO.

Il pagamento degli aiuti ai beneficiari inseriti nell'elenco di liquidazione è effettuato entro il 15 ottobre dell'anno di finanziario di riferimento.

La liquidazione dell'aiuto può avvenire con una delle seguenti modalità a seconda di quanto dichiarato in domanda dal richiedente:

1. aiuto anticipato pari all'70% del contributo spettante + saldo del restante 30%
2. aiuto a saldo dell'intero contributo spettante al collaudo dell'intera operazione

In entrambi i casi il saldo viene versato solo a seguito di verifica che l'intera operazione richiesta in domanda sia stata realizzata. Tuttavia, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del art. 2 par.9 del reg (UE) 702/2014, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni.

La spesa deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario in prima persona e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

12.1 LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO IN FORMA ANTICIPATA

La liquidazione dell'aiuto in forma anticipata, pari al 70% del contributo ammesso, è effettuata a condizione che il beneficiario richieda il finanziamento anticipato all'atto della domanda di aiuto.

I richiedenti ammessi a finanziamento con domanda di sostegno con pagamento anticipato entro il termine del **15 maggio 2019** pena l'esclusione dal finanziamento, devono presentare a SISCO domanda di pagamento anticipato con allegata la seguente documentazione giustificativa:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante data di inizio dell'intervento, e se presente copia fattura relativa al primo acquisto o la data del documento di trasporto, e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):
 - certificato di inizio lavori a firma del direttore degli stessi inoltrato al comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5), dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi o SCIA .
- Copia della garanzia fideiussoria (Modello 3) di valore pari al 110% del valore dell'anticipo

- Copia della carta di identità o di documento equivalente del firmatario della polizza

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti, oppure procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

Entro la data del **30 maggio 2019** il beneficiario deve **presentare agli UTR o alla provincia di Sondrio** documentazione di cui sopra **in originale**

Gli UTR/provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli di competenza nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento anticipato possono richiedere integrazioni alla polizze inviate e la eventuale conferma di validità qualora non fosse stata allegata alla domanda di pagamento (mod.4).

Qualora l'anticipo non venga integralmente utilizzato si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014. Si applicano, altresì, le sanzioni amministrative di cui al regolamento UE n. 1306/2013 art.64 sulla base dei seguenti limiti:

- 3 anni di esclusione dalla misura investimenti prevista dall'OCM vitivinicola se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- 2 anni di esclusione dalla misura investimenti prevista dall'OCM vitivinicola se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato ;
- 1 anno di esclusione dalla misura investimenti prevista dall'OCM vitivinicola se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;

12.2 LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO A SALDO

La liquidazione dell'aiuto a saldo è corrisposta dopo che tutte le attività sono state realizzate e sottoposte ai controlli (istruttoria di collaudo) e corrisponde al:

100% del contributo concesso in caso di domanda annuale, oppure

30% del contributo concesso in caso di domanda biennale a seguito di richiesta di pagamento anticipato

Il saldo viene corrisposto a condizione che il beneficiario abbia attuato tutte le attività previste in domanda ed abbia inviato domanda di pagamento entro i termini previsti dal precedente paragrafo 11

Qualora il beneficiario non presenti domanda di pagamento nei termini previsti lo stesso sarà escluso dalla misura investimenti prevista dall'OCM vitivinicola per tre anni .

Alla domanda di pagamento i richiedenti devono allegare la seguente documentazione giustificativa:

1. Gli originali dei documenti contabili ed i relativi adempimenti di quietanza con dichiarazione liberatoria (mod.6) da cui si evinca la data di emissione dei documenti giustificativi, che dovrà essere successiva alla presentazione della domanda informatizzata.

Sulla fattura deve essere indicato, in modo analitico, il costo dell'attrezzatura acquistata, l'importo dell'IVA e degli eventuali sconti o abbuoni.

Inoltre, su tutta la documentazione inerente l'acquisto, deve comparire la dicitura "acquistato con il contributo del regolamento UE 1308/2013 –misura investimenti anno 2018;

1. documentazione tecnica necessaria nel caso di opere edili (azione A):
 - disegni esecutivi quotati, con ben evidenziate le opere realizzate, comprese le demolizioni;
 - permesso di costruire D.I.A. o S.C.I.A (dichiarazione in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005) ;
 - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti;
 - computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
 - copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico, termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
 - dichiarazione di conformità degli impianti (D.M.n.37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso.

Il codice CUP deve essere riportato (a cura del prestatore di opere/servizi e venditore di attrezzature) su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici allegati alla domanda di pagamento

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono obbligatoriamente riportare il codice CUP relativo alla domanda ammessa a contributo; per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP è consentito riportare manualmente sulla fattura il codice CUP stesso.

La documentazione relativa ai pagamenti effettuati, deve riportare il codice CUP della domanda ammessa a contributo, oppure in alternativa il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento e inoltre i pagamenti devono risultare effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante

13. ISTRUTTORIA DI COLLAUDO SULLE DOMANDE DI AIUTO

I funzionari degli Organismi Delegati effettuano, sul 100% delle domande di pagamento:

1. Controlli tecnico amministrativi
2. Controlli in loco

13.1 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Il funzionario istruttore deve verificare che

- Le spese eleggibili siano sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione della domanda inviata tramite SISCO e comunque entro non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti; le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato anche con riferimento alle varianti autorizzate; le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica; non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, non siano state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
- La presenza delle fatture di acquisto-contrassegnate con il CUP di riferimento. Per le fatture emesse prima della comunicazione del CUP al beneficiario è consentita l'integrazione manuale; le fatture emesse dopo l'ammissione a finanziamento devono obbligatoriamente riportare il CUP di riferimento assegnato all'atto dell'emissione
- la presenza della dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse con indicazione del codice CUP
- l'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate sia al netto dell'I.V.A se dovuta;
- per gli stessi interventi non sia stato richiesto e ottenuto, allo stesso titolo, contributo da parte di altri organismi ed enti pubblici comunitari, nazionali e locali;
- gli acquisti siano correttamente eseguiti, nonché vi sia corrispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato;
- la corretta esecuzione delle opere edili, nel caso in cui si riscontrino differenze di dettaglio, che non incidono sulla funzionalità totale del progetto, tra il progetto finale

e quanto ammesso a finanziamento è possibile ammettere tali differenze e consentire eventuali compensazioni di spesa tra le voci del computo metrico dello stato finale rispetto a quanto ammesso in istruttoria nel rispetto della spesa totale ammessa;

- sia presente nel caso di adesione all'azione A copia del permesso di costruire o, in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, titolo III art. 62, la copia della denuncia di inizio attività (DIA) oppure la copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); a seconda della certificazione richiesta dal Comune nel cui territorio si svolgono i lavori, che deve essere assentita o presentata almeno 30 giorni prima della data di presentazione della domanda di aiuto per le opere connesse con il programma di investimento e dichiarazione di agibilità (ai sensi dell'art.5 comma 1 della l.r. 1/2007 con relazione tecnica e ricevuta di deposito presso l'Amministrazione Comunale).
- dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti;
- la presenza della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia¹, Durc², ecc.)

Relativamente alla necessità di richiedere eventuale documento di trasporto si ricorda che il documento di trasporto è un documento richiesto dalla normativa vigente, come disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, deve contenere:

- **il numero progressivo;**
- **la data:** deve essere indicata la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto. Nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze organizzative dell'impresa, andranno indicate entrambe;
- **le generalità del cedente e del cessionario:** andranno riportate la ditta, la denominazione e o la ragione sociale, la residenza o il domicilio e il numero di partita Iva o del codice fiscale. In caso di soggetti non residenti andrà poi indicata l'ubicazione della stabile organizzazione;
- **dati dell'eventuale incaricato del trasporto:** quando il trasporto avviene attraverso un vettore andranno indicate le generalità dello stesso ma non quelle della persona fisica che materialmente esegue il trasporto. Inoltre nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi, fermo restando che questo non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni;
- la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;

- l'eventuale causale non traslativa del trasporto.

La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi altro documento, ad esempio, la fattura, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti riportati in grassetto.

Pertanto è necessario richiederlo solo se i dati essenziali riportati in grassetto non sono riportati nella fattura.

13.1.1.Documentazione relativa alle spese sostenute

Il contributo è liquidato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario riportate nella domanda di pagamento. L'elenco delle spese deve consentire la riconciliazione tra le spese effettuate e le relative fatture.

Il "pagamento effettuato" si ha quando un'opera e/o una fornitura sia stata effettivamente pagata attraverso l'emissione di titolo di pagamento.

Si precisa che le spese devono essere sostenute esclusivamente dal beneficiario in prima persona pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante, e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa congiuntamente alla domanda di pagamento firmata.

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile: "OCM VINO Misura Investimenti" per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata. L'inserimento della codifica sopra riportata può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata) introducendo opportune modifiche ai software utilizzati per la tenuta della contabilità.

Le spese devono essere sostenute utilizzando unicamente le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento è permessa solamente per i beneficiari intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane e deve essere documentata dalla copia della

ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- c) carta di credito e/o bancomat (tale modalità può essere accettata, purchè sia intestata al beneficiario, il quale deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento).

In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale, carte prepagate o in contanti, fatture pagate con queste modalità sono escluse dal contributo.

13.2 CONTROLLI IN LOCO

A seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo, gli UTR e la Provincia di Sondrio effettuano sul 100% delle domande un controllo in "loco", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori, e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati acquistati in conformità a quanto approvato, e previsto nella relazione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

I funzionari che effettuano il controllo in loco devono essere differenti da quelli che hanno valutato la domanda di aiuto e svolto i controlli in fase di istruttoria.

In seguito al controllo in loco deve essere redatto il relativo verbale, (modello allegato alla fase 2 della procedura istruttoria in SISCO), che deve indicare in maniera chiara il nome e cognome del controllore, nonché la data del controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Nell'ambito del controllo è necessario acquisire prove dell'effettiva realizzazione delle opere e esistenza dei beni acquistati tramite fotografie e registrazione del numero di matricola per i macchinari.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato rispetto degli impegni essenziali sottoscritti in domanda di aiuto, senza che sia stata effettuata alcuna preventiva comunicazione alle autorità competenti, e/o in caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, si provvede d'ufficio all'esclusione dell'interessato con la conseguente decadenza della concessione del contributo.

Se dai controlli effettuati risulta che le azioni indicate in domanda non sono state realizzate o non sono stati mantenuti gli impegni, l'aiuto è liquidato previa detrazione

dell'importo ammesso per la singola azione sulla quale si è verificata l'irregolarità e solo se l'investimento rimanente è maggiore del limite minimo ammesso pari a 5000 euro.

I beneficiari che eseguono le azioni previste in domanda per un importo inferiore al 90% della spesa ammessa a contributo, non potranno presentare domanda di aiuto sulla presente misura per le due campagne successive a quella in cui è stato concesso il finanziamento.

14. CONTROLLI EX POST

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni, ovvero 5 anni per le attrezzature e 10 anni per le opere strutturali.

L'OPR individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a controllo a campione. L'estrazione a campione viene effettuata sulla base di un'analisi del rischio; il campione riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno l'1% della spesa ammissibile.

L'estrazione delle domande è eseguita da OPR che comunica alle Organismi Delegati le domande estratte e da controllare.

Scopo del controllo ex post è:

- la verifica del mantenimento degli impegni;
- l'accertamento che l'oggetto del finanziamento non presenti modifiche sostanziali che:
 - a) ne alterano la destinazione d'uso, la funzionalità o il costante utilizzo
 - b) ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale
- la verifica delle eventuali autocertificazioni;
- la verifica che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici.

Nel caso di interventi con effetti positivi in termini di risparmio energetico, il controllo dell'effettivo risparmio energetico conseguito, le modalità di verifica saranno specificate con successivo documento.

Al termine del controllo effettuato il funzionario addetto è tenuto a redigere un verbale specifico (mod.6) e la relativa check-list per misura di controllo ex-post. I verbali devono essere inviati all'OPR.

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore, così come definito dal Reg. UE n. 1306/2013, sono:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda e coinvolgono in maniera rilevante le superfici assoggettate all'impegno, tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento. **Sono considerate calamità naturali solo quelle accertate dall'autorità competente con proprio provvedimento** che individua il luogo interessato, o in alternativa quelle dichiarate tali da apposito certificato rilasciato da autorità pubbliche.;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore "devono essere incontestabili".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto all'UTR /Provincia di Sondrio entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

16. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE – ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto o di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente. Si considerano errori palesi:

gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;

gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SISCO.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- Dall' UTR/provincia di Sondrio dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo.

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità previste da SISCO per la presentazione delle domande di aiuto/variante.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

17. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO

Il trasferimento degli impegni assunti e il cambio del Beneficiario è concesso solo nei casi di forza maggiore di cui al precedente paragrafo 15.

18. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da OPR, dagli OD e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

Avverso tali procedimenti, al soggetto interessato è data facoltà di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, limitatamente ai motivi di legittimità.

18.1 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Fatta salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste nel presente manuale, contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione dei controlli ex post al soggetto interessato è data facoltà di esperire il ricorso al Giudice Ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

19. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

- O.D. nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
- OPR o nell'ambito del controllo a campione sull'operato degli O.D. (controllo di secondo livello);
- GDF e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato della comunicazione di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

La comunicazione descrive le irregolarità riscontrate, costituisce l'avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni

Nel casi in cui non siano presentate controdeduzioni viene emesso un provvedimento definitivo di decadenza

20.1 PROVVEDIMENTO DI DECADENZA

Le procedure relative alla decadenza dei contributi erogati e al recupero degli stessi sono indicate nel d.d.u.o. 10 novembre 2016 - n. 11404 "Approvazione del nuovo manuale di contabilità dell'organismo pagatore regionale in sostituzione di quello approvato con d.d.u.o. del 4 febbraio 2013 n. 733" agli art. 16 e 17 e 18.

20.2 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ai 5.000 € si applica soltanto la sanzione amministrativa.

Nell'ambito del FEAGA il beneficiario è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito (come da punto 20.1), e quando lo stesso indebito sia superiore a 51,65 €, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dell'indebito percepito.

Il pagamento della sanzione comminata deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dalla nota di iscrizione al registro debitori (REG_DEB) tramite versamento sul conto corrente postale n. 481275 intestato a "Tesoreria Regione Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 20124 Milano" ovvero in alternativa, tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN:

IT58 Y030 6909 7900 0000 0001 918

Il pagamento dovrà riportare l'indicazione della seguente causale:
"Sanzione amministrativa CUAAOCM vitivinicola – PNS misura Investimenti c 2017/2018 a carico del FEAGA ;

Copia della quietanza di pagamento deve essere inviata entro 10 giorni dallo scadere del sessantesimo giorno utile per il versamento stesso al seguente indirizzo:

Regione Lombardia - Presidenza – Area Finanza - Direzione Organismo Pagatore Regionale - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano (Fax istituzionale n. 02/3936164 o PEC opr@pec.regione.lombardia.it).

In mancanza del pagamento della sanzione amministrativa e dell'invio di copia delle quietanze da parte del beneficiario, si procederà al blocco dei pagamenti futuri.

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati richiesti per la partecipazione al bando in argomento sono trattati in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali

20.1 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e i dati sono trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono in alcuni casi trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

20.2 Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è: la Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. Contitolare del Trattamento, ai sensi del decreto n. 144 del 16.10.2018, "DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI " a firma del Presidente, è l'Organismo Pagatore Regionale per il Fascicolo Aziendale istituito con DM n.503/1999, e per i procedimenti di competenza.

20.3 Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo rpd@regione.lombardia.it.

20.4 Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati forniti per la partecipazione al bando potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia del Territorio
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. Lombardia Informatica SPA, Centri di Assistenza Agricola autorizzati), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I dati personali non saranno diffusi se non per adempiere agli obblighi normativi vigenti (Reg. UE n. 1306/2013 e Reg. UE n. 908/2014 e successive modifiche e integrazioni).

20.5 Tempi di conservazione dei dati

I dati saranno conservati, in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei (FEAGA e FEASR), nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Suo fascicolo aziendale.

20.6 Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato con le modalità e i limiti di cui agli artt. 2-undecies e ss. del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'interessato dovrà inviare Le Sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti:

- all'indirizzo di posta elettronica certificata opr@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano all'attenzione della Unità Organizzativa Direzione Organismo Pagatore Regionale;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo, ai sensi dell'articolo 2 bis del Decreto Legislativo 196/2003.

21. CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI c 2018/2019			
Fasi	Descrizione delle fasi	Soggetto responsabile	Tempistiche
Presentazione delle domande	Compilazione a SISCO delle domande	Beneficiario	Entro il 15/02/2019
Istruttoria tecnico amministrativa	Esecuzione dell'istruttoria tecnico-amministrativa	OD	Entro il 31/03/2019
Assegnazione delle risorse	Decreto di approvazione graduatoria regionale	OPR	Preferibilmente entro il 15/04/2019
Comunicazione ai beneficiari	Invio comunicazione ai beneficiari	OD	Entro 10 gg dalla pubblicazione del decreto di approvazione graduatoria
Comunicazione eventuali varianti	Invio richiesta tramite SISCO da parte del beneficiario – progetti annuali	Beneficiario	Entro 01/06/2019
	Invio richiesta tramite SISCO da parte del beneficiario – progetti biennali	Beneficiario	Entro 31/12/2019
Istruttoria delle varianti	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa e comunicazione al beneficiario – progetti annuali	OD	Entro il 20/06/2019
	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa e comunicazione al beneficiario – progetti biennali	OD	Entro il 31/01/2020
Comunicazione rinunce	Invio formale della rinuncia anche tramite sistema informatico	Beneficiario	Entro 15/06/2019
Conclusione degli investimenti	Attuazione degli investimenti indicati in domanda – progetti annuali	Beneficiario	Entro il 21/07/2019
	Attuazione degli investimenti indicati in domanda – progetti biennali	Beneficiario	Entro il 15/06/2020
Inoltro domanda di pagamento	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO – progetto biennale (anticipo)	Beneficiario	Entro 15/05/2019
	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO – progetto annuale (saldo)	Beneficiario	Entro 21/07/2019
	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO – progetto biennale (saldo)	Beneficiario	Entro 15/06/2020

Istruttoria di collaudo	Controllo tecnico amministrativo e in loco sul 100% delle domande annuali	OD	Entro il 21/09/2019
	Controllo tecnico amministrativo e in loco sul 100% delle domande biennali	OD	Entro il 21/09/2020
Predisposizione elenchi di liquidazione	Elenchi di liquidazione anticipi	OPR	Entro il 30/06/2019
	Elenchi di liquidazione saldi – progetti annuali	OPR	Entro il 30/09/2019
	Elenchi di liquidazione saldi – progetti biennali	OPR	Entro il 30/09/2020
Predisposizione dei pagamenti	Pagamento degli elenchi di liquidazione anticipi 70% progetti biennale e saldo 100% progetti annuali (fondi c 2018/2019)	OPR	Entro il 15/10/2019
	Pagamento degli elenchi di liquidazione saldi 30% progetti biennale (fondi c 2019/2020)	OPR	Entro il 15/10/2020

22. MODULISTICA

Modello 1

Reg UE 1308/2013 OCM Vino PNS- MISURA INVESTIMENTI

- Campagna _2018-2019

PIANO AZIENDALE

RELAZIONE TECNICA

Domanda n.

A. PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere le caratteristiche e le attività dell'impresa agricola, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

- Dati strutturali dell'azienda – descrizione terreni, fabbricati esistenti, dotazioni, ecc.
- La coltura della vite – metodi, pratiche, caratteristiche, ecc.
- La trasformazione e la vendita diretta (se presente) – strutture, prodotti, metodi, ecc.
- La diversificazione delle attività (se presenti) – agriturismo, didattica, energia da fonti rinnovabili, ecc.

B. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE

- Obiettivi – approfondire gli obiettivi strategici che l'azienda intende perseguire, gli investimenti che intende realizzare, ecc.
- Tempi di realizzazione – per ogni obiettivo specificare i tempi di realizzazione previsti.
- Tappe intermedie – specificare eventuali tappe intermedie utili al raggiungimento degli obiettivi.
- Risultati attesi – descrivere lo scenario aziendale conseguente al raggiungimento degli obiettivi previsti.

C.LE AZIONI INTRAPRESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI DESCRITTI NELLA PROPOSTA PROGETTUALE E L'EVENTUALE RICORSO AD ALTRE MISURE DEL PSR

Azioni intraprese – descrivere le azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi ed i risultati.
Eventuale ricorso ad altre misure del PSR – investimenti, in previsione o già in attivazione

D.IL PROCESSO PRODUTTIVO PREVISTO

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo l'intervento, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase del processo produttivo.

E.L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo e dell'organigramma aziendale previsti a regime.

F.IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);

descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

Data

Firma del beneficiario

Modello 2

OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

DOMANDA INVESTIMENTI n. _____

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA'

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE						
DICHIARANTE						
CUAA (CODICE FISCALE)						
COGNOME O RAGIONE SOCIALE				NOME		
DATA DI NASCITA			SESSO		COMUNE DI NASCITA	
			M	F		
giorno	mese	anno				
QUADRO B - DICHIARAZIONE						
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AUTORIZZARE L'INTERVENTO RELATIVO ALLA DOMANDA DI CUI ALL'OGGETTO, NEL/NEI MAPPALE/I SOTTOINDICATO/I						
Comune				Dati catastali		
COD. ISTAT		Denominazione	Sez.	Foglio	Particella	Subalterno
Prov.	Comune					
QUADRO C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE						

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
Tipo documento: _____ N° _____	Fatto a: _____
Data di scadenza: _____	il: _____
<p>Il dichiarante, autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.</p>	
IN FEDE	
_____ Firma del dichiarante o del rappresentante legale	

Modello 3

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA/ASSICURAZIONE

Luogo e data di emissione _____

Fidejussione n. _____

**All'Organismo Pagatore
Regionale Regione
Lombardia**

**Piazza Città di Lombardia,
1**

20124 MILANO

**OGGETTO: GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO
DELL'AIUTO PER LA MISURA INVESTIMENTI PNS – OCM VINO DI CUI AL REG.
UE N. 1308/2013 ART.50 CAMPAGNA 2017/2018**

PREMESSO

Che il Signor/ o la Signora _____ nato/a a
_____ il _____

C.F. _____ P. IVA _____ con residenza in _____
via _____

In qualità di legale rappresentante della Società/Ditta _____ con
sede legale in _____ via _____, Cod. Fiscale
_____ P.IVA _____ iscritta nel
registro delle imprese di _____ al numero REA

_____ (di seguito indicato Contraente)

- a. con riferimento alla domanda di sostegno n. ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento dell'Anticipazione pari a euro..... (in cifre e in lettere) corrispondente al 70% del contributo concesso di euro (in cifre e in lettere) per

l'investimento relativo alla misura Investimenti OCM Vino di cui al reg. UE n.1308/2013 art 50 per la campagna 2018/2019

- b. che detto pagamento relativo all'Anticipazione sul contributo concesso è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro(in cifra e in lettere) pari al 110% dell'Anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia Giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. Ue 282/2012 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO' PREMESSO

La Società-Compagnia Assicuratrice/ Banca _____

P. IVA _____ con sede legale in _____
CAP _____ Via/Località _____
Iscritta nel Registro delle Imprese di _____ numero REA _____
(di seguito indicata Fideiussore),

nella persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale

_____ nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro (in cifre e lettere) _____.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDIA/ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
4. La garanzia ha durata pari al periodo dell'intervento autorizzato e pertanto fino al _____ maggiorato di ulteriori tre mesi per consentire il perfezionamento degli obblighi amministrativi e finanziari previsti a carico del Contraente e quindi il termine è fissato al _____ maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici. OPR nel caso in cui fosse necessario potrà richiedere eventuali ulteriori rinnovi semestrali.
5. La presente garanzia è efficace fino allo svincolo disposto per competenza da OPR, la comunicazione di svincolo viene inoltrata al Fideiussore e al Contraente unitamente all'originale della garanzia fideiussoria.
6. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE

Timbro e firma

IL FIDEIUSSORE

Timbro e firma

Modello 4

OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

MISURA INVESTIMENTI

CONFERMA DI VALIDITA' DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

Spett. Compagnia di Assicurazioni o Istituto di Credito

c.a Dirigente Responsabile del Ramo Cauzioni / Ufficio Fidi

OGGETTO: Conferma validità Polizza fideiussoria n. _____ del _____

Spettabile Compagnia Assicurativa o Istituto di Credito _____ abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall'Agenzia / Filiale _____ a favore dell'Organismo Pagatore su richiesta della Ditta _____ per l'importo di euro _____ e scadenza _____ valida per mesi ____ con rinnovo automatico di tre semestralità più altre eventuali semestralità su richiesta di OPR (oppure con rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi).

In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della polizza fideiussoria in questione e del potere dell'Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato, determina l'esclusione d'inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall'elenco dei beneficiari da inviare entro il termine perentorio del _____ all'Organismo Pagatore cui spetta il pagamento dell'aiuto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Modello 5

OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

INVESTIMENTI - Campagna _____

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO EX POST
Provincia _____

UTR _____

Domanda n. _____

Richiedente _____

CUAА impresa _____

Partita IVA impresa _____

Il sottoscritto funzionario incaricato del controllo ex post

 in data __/__/____ ha effettuato il controllo ex post della domanda ammessa al regime di aiuti relativo agli
 INVESTIMENTI – Campagna ____/____

IMPEGNI:	SÌ	NO
Consentire il regolare svolgimento dei controlli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento in azienda dei materiali, delle attrezzature e apparecchiature varie, il cui uso e utilità economica non si sia esaurito, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, nel caso di opere il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per almeno dieci anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per lo stesso investimento non è stato ottenuto nessun altro contributo pubblico o agevolazione fiscale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corretta conservazione delle fatture comprovanti l'acquisto del materiale utile all'investimento finanziato per i primi cinque anni successivi all'effettuazione dei lavori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita di collaudo e verifica dei materiali (ante e post investimenti) ad esempio verifica dell'effettivo risparmio energetico conseguito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

ACCERTATO il mantenimento degli impegni, il sottoscritto funzionario

DICHIARA

che l'esito del sopralluogo è:

Positivo

Parzialmente positivo in quanto:

Negativo (specificare le motivazioni):

Data _____

IL FUNZIONARIO

Firma del beneficiario o di un suo delegato _____

Modello 6
Modello di dichiarazione liberatoria fatture - Facsimile
Dichiarazione Liberatoria
Da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dal PNS campagna _____ della Regione Lombardia avente codice CUP: _____ sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta _____

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Oggetto della spesa	Importo netto IVA	Modalità pagamento*	di	Estremi pagamento	Data pagamento	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

*) Bonifico, home banking, altro

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

D.d.s. 6 dicembre 2018 - n. 18323
Organismo Pagatore Regionale - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'operazione 4.2.01 «trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli» relative al «Fondo Credito»

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IL DIRIGENTE DELLA
 STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI
 FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Richiamati altresì:

- il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, che costituisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazioni (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19);
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017) 2549 del 12 aprile 2017 che approva la richiesta di modifica al Programma presentata il 17 marzo 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020»;

Visto il d.d.u.o. n. 903 del 31 gennaio 2017 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m. n.3536 del 08 febbraio 2016 per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi»;

Visto il d.d.u.o. n. 11972 del 04 ottobre 2017 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia, riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del dm n. 2490 del 25 gennaio 2017, per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi»;

Richiamato il documento «Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020» emanato dal Dipartimento delle Politiche di sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - del MiPAAF approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 11 febbraio 2016;

Ritenuto necessario approvare un manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'operazione 4.2.01 «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli» relative al «FONDO CREDITO» del PSR 2014 - 2020;

Richiamati:

- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- il decreto del Segretario Generale n° 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi ed attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti ed attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n° 907/2014»;
- il IV° Provvedimento Organizzativo 2018, approvato con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, che ha attribuito l'incarico di Dirigente di Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA al Dr. Giulio Del Monte;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Recepite le premesse, cui si rinvia integralmente

DECRETA

1. di approvare il «Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per l'operazione 4.2.01 relative al «FONDO CREDITO» del PSR 2014-2020 (Allegato 1), che diviene parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito Internet dell'Organismo Pagatore Regionale all'indirizzo <http://www.opr.regione.lombardia.it>;
5. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia.

Il dirigente
 Giulio Del Monte

_____ • _____

Allegato 1



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 – 2020**

**MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLE
DOMANDE DI PAGAMENTO PER L'OPERAZIONE 4.2.01
RELATIVE AL "FONDO CREDITO"**

INDICE

1. PREMESSE
 - 1.1 *Scopo e contenuto del manuale*
 - 1.2 *Stato di avanzamento dell'Operazione*
2. DOMANDE DI PAGAMENTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA
5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI
6. CONTROLLI PRESSO IL SOGGETTO GESTORE
 - 6.1 *Controlli di sistema*
 - 6.2 *Controlli sulle operazioni*
7. FORMALIZZAZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI
8. LIQUIDAZIONE DELLA TRANCHE
9. INSERIMENTO DELLA TRANCHE IN UNA DICHIARAZIONE DI SPESE
10. DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE
11. ALLEGATI
 - Allegato 1 – Modello di domanda di pagamento*
 - Allegato 2 – Check list dei controlli amministrativi della domanda di pagamento intermedia*
 - Allegato 3 – Check list dei controlli sul Soggetto gestore – controllo di sistema*
 - Allegato 4 – Check list dei controlli sul Soggetto gestore – controllo sulle operazioni*
 - Allegato 5 – Relazione dei controlli amministrativi e sul Soggetto Gestore della domanda di pagamento intermedia*

1. PREMESSE

1.1 Scopo e contenuto del manuale

Il presente manuale definisce le modalità per la gestione delle procedure di controllo che devono essere eseguite da OPR per l'Operazione 4.2.01 del PSR 2014-2020, relativamente alle dichiarazioni di avanzamento di utilizzo del Fondo/domande di pagamento presentate dal Soggetto gestore del Fondo Credito (istituito con DGR n. X/5016 del 11/04/2016).

1.2 Stato di avanzamento dell'Operazione

Con DGR N° X / 5016 del 11/04/2016 è stato istituito il "Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati nell'ambito dell'Operazione 4.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" (Fondo Credito) con dotazione di 33,2 milioni di euro, ed è stata individuata Finlombarda S.p.A. come Soggetto Gestore del Fondo. L'Accordo di finanziamento fra l'Autorità di Gestione (di seguito AdG) e il Soggetto Gestore è stato approvato con decreto n. 10975 del 03/11/2016.

L'AdG, per il tramite del Responsabile di Operazione 4.2.01, ha autorizzato OPR a erogare al Soggetto Gestore la prima tranche di dotazione con comunicazione del 20/01/2017.

OPR ha trasferito al Fondo ed inserito l'importo corrispondente al primo 25% della dotazione prevista del Fondo in una dichiarazione di spese periodica. Le successive quote della dotazione del Fondo saranno inserite nella prima dichiarazione di spesa periodica alla Commissione utile a seguito del ricevimento di una domanda di pagamento da parte del Soggetto Gestore e dopo le verifiche di OPR di cui ai successivi paragrafi.

2. DOMANDE DI PAGAMENTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Le domande di pagamento successive alla prima saranno così suddivise:

- **Tre "domande di pagamento intermedio"**, una per ciascuna tranche da richiedere a seguito dell'avanzamento dell'utilizzo del Fondo (misurato in base alle spese ammissibili ex art. 42 lettere a, b, d del Reg. 1303/2013);
- **Una "domanda di chiusura"**, al completamento dell'utilizzo del Fondo in termini di impegni finanziari e costi di gestione, e comunque entro un termine che consenta all'AdG di ottemperare agli impegni di chiusura dei conti della programmazione 2014/2020, nei confronti della Commissione.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Il Soggetto gestore presenta ad OPR domande di pagamento, ciascuna per la quota erogabile pari al 25% della dotazione prevista del Fondo, al raggiungimento delle seguenti soglie di utilizzo del Fondo previste dall'art. art. 41 del Reg. (UE) 1303-13, ossia:

- Seconda domanda intermedia: utilizzo del 60% della quota inserita nella prima dichiarazione di spese (ossia 60% del 25% della dotazione prevista del Fondo);
- Terza domanda intermedia: utilizzo dell'85% delle quote inserite nella prima e nella seconda dichiarazione di spese intermedie (ossia 85% del 50% della dotazione prevista del Fondo);
- Quarta domanda intermedia: utilizzo dell'85% delle quote inserite nella prima, seconda e terza dichiarazione di spese intermedi (ossia 85% del 75% della dotazione prevista del Fondo).

La domanda finale, al raggiungimento del 100% dell'utilizzo del Fondo o comunque a chiusura del Fondo, per la quantificazione della spesa dichiarabile a valere sul Fondo a chiusura della programmazione 2014-2020, non prevede quindi ulteriori trasferimenti di risorse da OPR al Soggetto Gestore.

La domanda di pagamento è presentata tramite PEC indirizzata al Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti di OPR, utilizzando il modello allegato al presente Manuale (Vedi Allegato 1).

Alla domanda di pagamento il Soggetto gestore deve allegare:

- Una **relazione di sintesi** sullo stato di avanzamento del Fondo che attesti il raggiungimento delle condizioni di liquidabilità;
- L'**elenco puntuale dei destinatari finali** dei finanziamenti erogati, con indicazione dei relativi intermediari finanziari e degli importi dei prestiti effettivamente erogati;
- Le copie degli **ordini di bonifico** e dei relativi **estratti conto** da cui si evinca l'effettivo addebito sul conto del Fondo dei pagamenti a favore dei destinatari finali indicati in elenco;
- La documentazione relativa al **sostenimento e rendiconto dei costi di gestione** sostenuti dal Soggetto gestore e presentati all'AdG (fatture presentate all'AdG e relative relazioni di accompagnamento, documentazione attestante il prelievo di tali somme dal Fondo).

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

OPR, per ciascuna domanda di pagamento ricevuta, effettuerà:

- Controlli **amministrativi** volti ad accertare la ricevibilità, completezza e correttezza della domanda e dei relativi allegati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni per la liquidabilità della tranche;
- Controlli **presso il Soggetto Gestore**, volti ad accertare le modalità di esecuzione delle attività previste in capo al Soggetto gestore, e che prevedono una verifica “**di sistema**” sugli aspetti gestionali ed una verifica a campione sulle “**single operazioni**” (pratiche) sulle attività di selezione ed erogazione dei prestiti ai destinatari finali.
- Eventuali controlli presso gli Intermediari finanziari e presso i destinatari finali **esclusivamente** nel caso in cui i controlli presso il Soggetto Gestore diano risultati che mettono in dubbio la veridicità della documentazione disponibile.

5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

La domanda di pagamento è presa in carico ed istruita da funzionari del Servizio Tecnico di OPR.

Ciascuna domanda di pagamento viene sottoposta a controlli **di ricevibilità, completezza e correttezza** attestati attraverso apposite check list di controllo (Allegato 2), il cui esito è riepilogato in una relazione di controllo (Allegato 5).

I controlli comprendono:

- La verifica di completezza e correttezza dei **documenti allegati**;
- La verifica del rispetto delle **condizioni di liquidabilità** della tranche (raggiungimento delle soglie di spesa rispetto ai conferimenti precedenti);
- La verifica dell'**effettività dei trasferimenti effettuati** a favore dei destinatari finali (verifica della corretta intestazione degli ordini di bonifico ai destinatari selezionati, verifica dell'effettività dell'uscita di cassa dal conto a favore del destinatario finale, corretta attribuzione delle tranche di pagamento ai destinatari, verifica del rispetto delle soglie di liquidazione rispetto al concesso);
- La verifica dell'effettività delle **spese di gestione** a valere su risorse del Fondo (quota effettivamente prelevata al netto del pagamento a valere sugli interessi maturati sul Fondo);
- La verifica della **documentazione autorizzativa** prodotta dall'AdG per le spese di gestione (dichiarazione di corretta esecuzione della prestazione, autorizzazione alla liquidazione).

6. CONTROLLI PRESSO IL SOGGETTO GESTORE

OPR dopo i controlli amministrativi sulla domanda di pagamento, effettua i seguenti controlli sul Soggetto gestore, al fine di accertare il rispetto delle condizioni ed adempimenti previsti per la tenuta del Fondo e delle singole pratiche, anche mediante visita “in situ” presso la sede del Soggetto gestore.

6.1 Controlli di sistema

Verifica presso la sede del Soggetto Gestore, in una o più giornate preventivamente concordate, degli aspetti connessi alla **corretta gestione del Fondo e al rispetto degli adempimenti** previsti all'Accordo di finanziamento e dall'Avviso:

- La corretta tenuta contabile del Fondo (istituzione e mantenimento del conto del Fondo con gestione separata, contabilizzazione di impieghi ed impegni, gestione della liquidità, interessi attivi e passivi, aggiornamenti della situazione contabile, etc.);
- La registrazione sul conto delle sole operazioni riferite al Fondo Credito, senza includere registrazioni di operazioni riguardanti altre forme di sostegno (es: cofinanziamento degli intermediari, quota a fondo perduto);
- La tenuta documentale del Fondo e delle pratiche di finanziamento in essere (modalità di archiviazione, modalità di aggiornamento, etc.);
- Il rispetto delle procedure previste dall'Accordo di finanziamento circa le modalità di monitoraggio e controllo (di cui al paragrafo 3, lettera D dell'Accordo, in particolare rispetto al monitoraggio trimestrale e alla relazione annuale e quanto eventualmente concordato con OPR);
- Le azioni poste in essere per il recupero di somme a seguito di revoca;
- La documentazione a supporto delle spese di gestione del Fondo rendicontate (effettività delle attività rendicontate in termini di giornate uomo, attività realizzate etc.).

Gli esiti del controllo di sistema sono attestati attraverso un'apposita check list (Allegato 3) ed una relazione riepilogativa di controllo (Allegato 5).

6.2 Controlli sulle operazioni

Controllo delle singole pratiche di finanziamento (operazioni) nella misura del 5% dell'importo della tranche di pagamento richiesta/dichiarazione di avanzamento.

La popolazione di riferimento è costituita dalle pratiche oggetto della dichiarazione di avanzamento (pratiche che hanno ottenuto erogazioni effettive).

Il campione sarà estratto sulla base di un fattore di rappresentatività, ossia estraendo casualmente dall'intera popolazione campionaria tra il 30% e il 40% della spesa di cui sopra, e in parte sulla base di un'analisi del rischio delle domande presentate. L'analisi del rischio terrà conto di fattori di rischio individuati da OPR, che possono essere rivisti periodicamente in base all'andamento dei controlli effettuati nelle annualità precedenti, a segnalazioni, ad adeguamenti normativi etc.

A titolo di esempio, i fattori di rischio possono riguardare: l'importo del finanziamento erogato, la presenza del destinatario finale nel registro debitori OPLO a seguito di esiti di controlli.

Il campionamento è effettuato da OPR sulla base dell'elenco delle pratiche inserite nella dichiarazione di avanzamento, e gli esiti del campionamento (unitamente al dettaglio dei fattori di rischio adottati) verranno riportati in un apposito verbale di campionamento.

I controlli riguarderanno la **corretta tenuta documentale e la tracciabilità delle verifiche effettuate dal Soggetto gestore** per la concessione e l'erogazione del finanziamento, per l'accertamento dell'utilizzo dei fondi per gli scopi previsti e per la correttezza delle registrazioni contabili, ai fini della verifica della tenuta della pista di controllo, in particolare:

- Selezione del destinatario finale (documentazione relativa all'istruttoria economico-finanziaria svolta dal Soggetto Gestore. Nell'ambito di tale argomento sarà inoltre verificata la presenza della documentazione relativa agli esiti dell'istruttoria amministrativa e tecnica per la selezione del destinatario finale in capo al Responsabile di Operazione di Regione Lombardia, non detenuta dal Soggetto Gestore, al fine di avere evidenza della completezza del processo di selezione dei destinatari delle risorse del Fondo che tenga conto delle condizioni per gli Aiuti di stato);
- Determinazione dell'importo del finanziamento (calcolo ESL);
- Verifiche propedeutiche alle erogazioni delle quote di finanziamento (controlli effettuati per l'erogazione dell'anticipo e del saldo, presenza dei Contratti di finanziamento sottoscritti con Intermediari convenzionati, quantificazione dell'importo erogato a saldo a valere sul Fondo Credito in coerenza con la spesa ammessa nel verbale di collaudo e dell'anticipo erogato);
- Contabilizzazione delle operazioni finanziarie sul conto del Fondo (inclusi i rientri del prestito ed eventuali restituzioni di somme).

Gli esiti del controllo di sistema sono attestati attraverso apposite check list (Allegato 4) da compilare per ciascuna pratica oggetto di verifica, ed una relazione riepilogativa di controllo (Allegato 5).

Tenuto conto che controlli presso i singoli destinatari, anche con verifiche in situ, vengono già effettuati dagli UTR in relazione ai soggetti ammessi a valere sull'operazione 4.2.01, prima dell'erogazione del saldo del finanziamento, e che ai sensi dell'art. 40.3 del Reg. (UE) 1303 i controlli presso i destinatari finali devono essere effettuati esclusivamente in casi eccezionali, nel caso in cui la documentazione che dimostra l'effettivo impiego delle risorse e l'utilizzo per i fini previsti non sia disponibile presso il Soggetto gestore o se tale documentazione sia ritenuta non affidabile, si ritiene non necessario prevedere controlli presso i destinatari finali se non nei casi eccezionali previsti dal citato regolamento.

7. FORMALIZZAZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI

Le check list e le relazioni di controllo, compilate dai funzionari OPR, sono trasmesse al Dirigente del Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti che ne prende atto e le sottoscrive, per la successiva redazione e sottoscrizione del provvedimento di liquidabilità.

8. LIQUIDAZIONE DELLA TRANCHE

La liquidazione della tranche al Soggetto gestore è effettuata da OPR a seguito del completamento positivo delle istruttorie sulle domande di pagamento.

Le attività necessarie alla liquidazione avvengono nel rispetto delle procedure stabilite da OPR con propria manualistica disciplinante le singole fasi (Autorizzazione, Contabilizzazione, Esecuzione dei pagamenti), a seguito dell'assunzione del provvedimento di liquidabilità da parte del Dirigente del Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti.

9. INSERIMENTO DELLA TRANCHE IN UNA DICHIARAZIONE DI SPESE

A seguito dell'effettiva liquidazione della tranche, OPR può inserire la spesa nella prima dichiarazione di spesa utile per un pagamento intermedio ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 1306/2013.

10. DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE

Le modalità per la presentazione e controllo della domanda di pagamento finale (o comunque della dichiarazione di chiusura del Fondo) verranno definite successivamente, alla luce delle disposizioni comunitarie e nazionali di chiusura della Programmazione PSR 2014-2020.

11. ALLEGATI

Allegato 1 – Modello di domanda di pagamento



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Operazione 4.2.01 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

*Spett.le Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano*

DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIA

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____ (_____), via _____ nr. _____, in qualità di Legale Rappresentante (o suo delegato) di Finlombarda SpA, con sede legale in _____ (_____), via _____ C.F./P.IVA _____, in relazione allo strumento finanziario "Fondo Credito" istituito in attuazione della Operazione 4.2.01 del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Che a valere sul Fondo di credito in oggetto è stata raggiunta una quota di utilizzo pari a euro _____,00 che corrisponde al _____ % dell'importo ad oggi trasferito al Fondo (pari a _____,00 euro).

RICHIEDE

L'erogazione della _____ tranche di dotazione del Fondo per un importo pari a _____,00 euro pari al ____ % del Fondo stesso.

TRASMETTE

Quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta la seguente documentazione in formato elettronico:

- Quadro di sintesi dello stato di utilizzo del Fondo per spese ammissibili ai sensi dell'art. articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (erogazioni ai destinatari finali, costi di gestione);
- Elenco di dettaglio dei destinatari finali, dei finanziamenti concessi e dei pagamenti effettuati;
- Copia degli ordini di bonifico e corrispondenti estratti conto relativi alle erogazioni in elenco;
- Documentazione relativa al sostenimento e rendiconto dei costi di gestione: Fatture presentate all'Autorità di Gestione e relative relazioni di accompagnamento, documentazione attestante il prelievo dal Fondo di tali somme.

In caso di delega a soggetto diverso dal Legale rappresentante, allegare delega validamente sottoscritta con firma digitale del delegante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data

In fede

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO
ai sensi dell'art.24 del DLgs n.82/2005 e successive integrazioni

Allegato 2 – Check list dei controlli amministrativi della domanda di pagamento intermedia

 Regione Lombardia <small>Organismo Pagatore Regionale</small>
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
Operazione 4.2.01 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

CHECK LIST DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA TRANCHE

Domanda di pagamento della tranche numero:	
Protocollo e data di presentazione della domanda	
Avanzamento dichiarato	_____,00 euro pari al ____% delle risorse già trasferite

Sezione 1 – Verifica delle condizioni per la presentazione della domanda

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DEL CONTROLLO / EVIDENZE / NOTE
	La domanda di pagamento è stata presentata da soggetto autorizzato.				
	La documentazione allegata alla domanda è presente, completa e conforme a quanto richiesto.				
	La dichiarazione del Soggetto Gestore attesta il raggiungimento di un livello di utilizzo del Fondo sufficiente per la dichiarazione di spesa di una tranche e per l'eventuale erogazione della nuova tranche.				

Sezione 2 – Verifica delle condizioni di liquidabilità della tranche

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DEL CONTROLLO / EVIDENZE / NOTE
	La relazione di sintesi allegata alla domanda attesta il raggiungimento di un livello di utilizzo del Fondo coerente con quanto dichiarato.				
	L'elenco di dettaglio allegato alla domanda è riferito esclusivamente a soggetti effettivamente ammessi a finanziamento sull'Avviso.				

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DEL CONTROLLO / EVIDENZE / NOTE
	Gli importi erogati ai destinatari finali sono coerenti con gli importi ammessi.				
	Gli ordini di bonifico ed i relativi estratti conto allegati alla domanda dimostrano l'effettiva erogazione degli importi dichiarati ai soggetti destinatari.				
	I pagamenti ai destinatari sono stati eseguiti nel periodo di ammissibilità delle spese.				
	Le spese di gestione dichiarate sono coerenti con la documentazione di spesa allegata alla domanda (fatture).				
	Le spese di gestione sono state effettivamente prelevate dal Fondo (documentazione attestante il prelievo).				
	Le spese di gestione sono state sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese.				
	La correttezza e congruità delle spese di gestione è attestata dal rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione da parte dell'Autorità di Gestione.				
	Le spese di gestione rientrano nei limiti definiti nell'Accordo di finanziamento e nei Regolamenti.				

Sezione 3 – Firme

Firma del funzionario controllore	Data	Nome e Cognome	Firma
Firma del funzionario/dirigente supervisore che attesta di aver effettuato la supervisione del controllo	Data	Nome e Cognome	Firma

Allegato 3 – Check list dei controlli sul Soggetto gestore – controllo di sistema

 RegioneLombardia Organismo Pagatore Regionale
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli Operazione 4.2.01 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

CHECK LIST DEI CONTROLLI DI SISTEMA PRESSO IL SOGGETTO GESTORE

Domanda di pagamento della tranche numero:	
Protocollo e data di presentazione della domanda	
Avanzamento dichiarato	_____,00 euro pari al ____% delle risorse già trasferite

Sezione 1 – Dati relativi all'esecuzione della visita in situ presso il soggetto gestore

Data visita in situ	
Luogo della visita in situ	
NOTE	

Sezione 2 – Dati relativi alle persone presenti alla visita in situ

Funzionario Incaricato al controllo	
Cognome e nome del rappresentante del Soggetto Gestore presente alla verifica	
Qualifica	
Tipologia documento di riconoscimento	
Numero documento di riconoscimento	
Scadenza documento di riconoscimento	

Sezione 3 – Verifica presso il Soggetto Gestore

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DEL CONTROLLO / EVIDENZE / NOTE
	Il Fondo è costituito ed operativo con capitale a gestione separata.				
	Le registrazioni sul conto del fondo riguardano esclusivamente le operazioni contabili riferite al Fondo e non includono registrazioni riguardanti le altre fonti (es: cofinanziamento degli intermediari, quote a fondo perduto).				
	Sono contabilizzati ed utilizzati gli interessi, rendimenti, somme rinvenienti e disponibili etc. in conformità con quanto stabilito nell'Accordo di finanziamento e/o successivi atti.				
	Sono presenti rendiconti aggiornati circa la situazione degli impegni, degli impieghi e delle disponibilità del Fondo.				
	Sono presenti le relazioni periodiche di aggiornamento (trimestrali e annuali) previste dall'Accordo di finanziamento e/o da successivi atti.				
	La documentazione del Fondo e delle singole pratiche (con riferimento alle attività in capo al Soggetto Gestore è adeguatamente archiviata ed aggiornata (fascicoli cartacei e/o elettronici).				
	Le azioni poste in essere dal Soggetto Gestore a fronte di revoca del finanziamento e per il recupero delle somme dovute sono adeguate rispetto a quanto previsto dall'Accordo di finanziamento e/o successivi atti.				
	Le spese di gestione sono contabilizzate separatamente e dettagliatamente con apposita commessa interna.				
	Le spese di gestione rendicontate sono calcolate correttamente e trovano giustificazione della documentazione disponibile presso il Soggetto gestore (fogli presenza, attività istruttorie, etc.).				


Sezione 4 – Esito del controllo della visita in situ

Controllo con esito positivo	Eventuali note:
Controllo con esito negativo	Eventuali note
Eventuali osservazioni da parte del Soggetto Gestore	

Sezione 5 – Firme

Data e Firma del rappresentante del Soggetto Gestore presente al controllo che attesta di aver presenziato al controllo e di aver ricevuto copia della presente relazione	
Data e Firma del funzionario controllore	

Allegato 4 – Check list dei controlli sul Soggetto gestore – controllo sulle operazioni

 Regione Lombardia <small>Organismo Pagatore Regionale</small>
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
Operazione 4.2.01 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

CHECK LIST DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI PRESSO IL SOGGETTO GESTORE

Impresa selezionata per il controllo	
Importo erogato dal Fondo all'impresa	
Data di erogazione del Finanziamento	

Sezione 1 – Dati relativi all'esecuzione della visita in situ presso il soggetto gestore

Data visita in situ	
Luogo della visita in situ	
NOTE	

Sezione 2 – Dati relativi alle persone presenti alla visita in situ

Funzionario Incaricato al controllo	
Cognome e nome del rappresentante del Soggetto Gestore presente alla verifica	
Qualifica	
Tipologia documento di riconoscimento	
Numero documento di riconoscimento	
Scadenza documento di riconoscimento	

Sezione 3 – Verifica del fascicolo di impresa

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' CONTROLLO EVIDENZE / NOTE	DEL /
	La documentazione relativa all'istruttoria economico-finanziaria è disponibile ed attesta che l'istruttoria è stata effettuata dal Soggetto Gestore secondo le modalità previste.					
	L'ammontare del finanziamento concesso (ESL) a valere sul Fondo è stato calcolato nel rispetto delle intensità di aiuto e dei limiti previsti dall'Avviso e con le modalità concordate con l'Autorità di Gestione.					
	La documentazione richiesta per la sottoscrizione del contratto di finanziamento prevista dall'Avviso è presente e completa.					
	Il contratto di finanziamento con il destinatario finale è presente e conforme.					
	L'erogazione del primo 50% del finanziamento è successiva alla stipula del contratto di finanziamento.					
	Sono state effettuate le verifiche per l'erogazione del primo 50% del finanziamento (regolarità DURC, antimafia, dichiarazione Deggendorf).					
	Ai fini dell'erogazione del saldo, sono state effettuate le verifiche economico-finanziarie in capo al Soggetto gestore e le risultanze sono state comunicate all'UTR.					
	Il verbale di accertamento lavori consente di affermare che le risorse del Fondo sono state utilizzate per lo scopo previsto (effettiva realizzazione dell'investimento).					
	L'importo erogato a saldo è stato quantificato tenendo conto della spesa ammissibile finale stabilita con il verbale di accertamento lavori e dell'importo già erogato in anticipazione.					
	Sono state effettuate le verifiche per l'erogazione del saldo (regolarità DURC, antimafia, dichiarazione Deggendorf).					
	Le operazioni contabili relative al progetto sono correttamente registrate nella contabilità del Fondo (incluse le restituzioni del prestito ed eventuali recuperi di somme).					

Sezione 4 – Esito del controllo della visita in situ

Controllo con esito positivo	Eventuali note:
Controllo con esito negativo	Eventuali note
Eventuali osservazioni da parte del Soggetto Gestore	

Sezione 5 – Firme

Data e Firma del rappresentante del Soggetto Gestore presente al controllo che attesta di aver presenziato al controllo e di aver ricevuto copia della presente relazione	
Data e Firma del funzionario controllore	

Allegato 5 – Relazione dei controlli amministrativi e sul Soggetto Gestore della domanda di pagamento intermedia

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Operazione 4.2.01

CONTROLLI AMMINISTRATIVI E PRESSO IL SOGGETTO GESTORE PER LA DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIA

RELAZIONE DI CONTROLLO

Sezione 1 – Dati relativi alle domande e al beneficiario

Domanda di pagamento della tranches numero:	
Data di presentazione della domanda	
Avanzamento dichiarato	_____,00 euro pari al ___% delle risorse già trasferite
Visita in situ effettuata in data	

Sezione 2 – Dati relativi all'organo che ha effettuato il controllo

Funzionario Incaricato al controllo (indicare cognome e nome, Ufficio/Struttura, Qualifica, Estremi dell'incarico)	
Funzionario/Dirigente supervisore	

Sezione 3 – Descrizione del controllo svolto

Fanno parte integrante della relazione di controllo i seguenti documenti:

- Check list dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento
- Check list di controllo della visita in situ – verifica sul soggetto gestore
- Check list di controllo della visita in situ – operazione 1 impresa _____
- Check list di controllo della visita in situ – operazione 2 impresa _____
- Check list di controllo della visita in situ – operazione 3 impresa _____
- Check list di controllo della visita in situ – operazione 4 impresa _____
- Check list di controllo della visita in situ – operazione 5 impresa _____

Altra documentazione di seguito elencata:

Note degli incaricati al controllo:

Sezione 4 – Esito del controllo

Controllo con esito positivo	
Eventuali note	

Sezione 5 – Firme

Funzionario controllore	
Funzionario/dirigente supervisore	

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 6 dicembre 2018 - n. 18276**Approvazione seconda ricognizione interventi a valere sull'avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di adeguamento antincendio - programmazione per il triennio 2018-2020 - d.g.r.n. XI/228 del 18 giugno 2018**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA EDUCATIVO

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare gli art. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, «Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del decreto legge n. 104 del 2013, che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, che le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (c.d. «La Buona Scuola») e in particolare l'art. 1, comma 160;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (c.d. Legge di Bilancio 2018) e in particolare l'allegato relativo agli stati di previsione da cui risultano appostate delle risorse per l'anno 2018 destinate a finanziare l'azione «Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica»;

Richiamata la d.g.r.n. XI/228 del 18 giugno 2018 con la quale, per la programmazione per il triennio 2018-2020, sono stati approvati i criteri utili a finanziare tipologie di intervento finalizzate all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio per poter ottenere la relativa certificazione;

Visto il d.d. 25 luglio 2018, n. 10936, con il quale è stato approvato l'Avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica finalizzati all'adeguamento antincendio, per poter ottenere la relativa certificazione;

Visto il d.d. 17 ottobre 2018, n. 14910 con il quale sono stati approvati:

- la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e dalle Province e ammesse a finanziamento per l'anno 2018, nell'ambito della programmazione 2018-2020, per un totale di contributi richiesti pari a euro 13.254.851,28 - Allegato A «Piano Regionale annualità 2018»;
- l'elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità, con l'indicazione del motivo di esclusione - Allegato B;

Richiamato il d.d. 8 novembre 2018, n. 16109 con il quale si è provveduto a rettificare quanto disposto con d.d. n. 14910/2018, correggendo alcuni errori materiali, riscontrati durante la procedura di estrapolazione dei documenti, che hanno comportato variazioni all'elenco delle domande presentate dagli Enti Locali ammissibili a finanziamento per l'anno 2018 - Allegato A - e all'elenco degli interventi non ammissibili - Allegato B;

Dato atto, pertanto, che con il sopra citato d.d. n. 16109/2018 si è provveduto a riappare:

- l'elenco delle domande presentate dagli Enti Locali am-

missibili a finanziamento per l'anno 2018 - Allegato A - per un totale di contributi richiesti pari a euro 13.404.851,28;

- l'elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità, con l'indicazione del motivo di esclusione - Allegato B;

Vista la nota ministeriale protocollo regionale n. E1.2018.0513287 del 8 novembre 2018, con la quale viene comunicato che, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, si intende procedere alla definizione di un Piano di interventi relativi all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, e che al riguardo è in corso di registrazione un d.p.c.m. di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 per un ammontare complessivo di € 127.460.000,00;

Vista la stessa nota citata, che in attesa del perfezionamento del d.p.c.m. riporta un possibile riparto della somma di € 127.460.000,00 sulla base dei criteri definiti nella citata Conferenza unificata del 6 settembre 2018 che assegnerebbe a Regione Lombardia la somma di € 16.855.169,27;

Considerato che tale importo consente di soddisfare completamente il fabbisogno richiesto dagli Enti ammissibili a finanziamento per l'anno 2018, pari a euro 13.404.851,28, ricompresi nell'allegato A al sopra richiamato d.d. n. 16109/2018, a fronte di un'ulteriore disponibilità residua pari a € 3.450.317,99;

Visto il d.d. 15 novembre 2018, n. 16688 con il quale è stato approvato l'Avviso per la seconda ricognizione per la raccolta del fabbisogno di interventi di adeguamento antincendio finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione - Allegato «A», parte integrante e sostanziale allo stesso;

Considerato che con nel predetto allegato «A parte integrante e sostanziale al sopracitato d.d. n. 16688/2018, viene stabilito, tra l'altro, che:

- Le domande di contributo devono essere presentate accedendo alla piattaforma Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) della Regione Lombardia (<http://www.ediliziascolastica.servizirl.it/>) caricando la documentazione richiesta entro le ore 12:00 del giorno 30 novembre 2018.
- le domande devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'Avviso ed essere valutate, sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 6.1, da un apposito Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;
- entro il 10 dicembre 2018, sulla base delle risultanze del Nucleo di Valutazione, il dirigente competente deve procedere all'approvazione delle graduatorie contenenti i progetti ammissibili a finanziamento che verranno inviate al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'individuazione dei progetti finanziabili, in relazione alle risorse assegnate alla competenza del territorio di Regione Lombardia;

Rilevato che entro il termine perentorio del 30 novembre 2018, ore 12:00 sono state caricate nella piattaforma Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) della Regione Lombardia (<http://www.ediliziascolastica.servizirl.it/>) n. 58 domande, complete della documentazione prevista dal bando;

Vista l'istruttoria condotta dagli uffici circa la documentazione allegata alle domande pervenute in esito all'Avviso;

Dato atto che con decreto del Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro 1 ottobre 2018, n. 13931 è stato costituito il Nucleo di Valutazione sopracitato, incaricato dell'istruttoria e della valutazione delle domande presentate a valere sul presente Bando;

Viste le risultanze dell'attività del Nucleo di Valutazione, come da verbali delle sedute svoltesi in data 4 dicembre 2018, agli atti, nei quali sono riportati gli esiti del lavoro svolto e, in particolare:

- la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e dalle Province ammissibili a finanziamento per l'anno 2018, con indicazione del contributo richiesto;

Ritenuto di acquisire le risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione e, pertanto, di approvare:

- la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e dalle Province e ammissibili a finanziamento per l'anno 2018, per un totale di contributi richiesti pari a euro 2.818.196,12 - Allegato A Seconda ricognizione interventi di adeguamento alla normativa antincendio annualità 2018, parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto che rispetto alle risorse disponibili per l'attuazione del presente Avviso, pari a euro 3.450.317,99, sono assegnabili contributi per complessivi euro 2.818.196,12 alle n. 58 domande ammissibili a contributo pervenute, ricomprese nel sopra citato Allegato A, con una presunta disponibilità residua di risorse, pari a euro 632.121,87;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Il Provvedimento organizzativo» con la quale sono stati nominati, con decorrenza dal 1 giugno 2018, i Direttori generali, centrali e di Area di funzione specialistica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del 31 maggio 2018 «III Provvedimento organizzativo» con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo» con la quale sono stati conferiti, prorogati e individuati gli incarichi dirigenziali in relazione alla nuova definizione degli assetti organizzativi della Giunta regionale, a decorrere dal 1° luglio 2018;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, che hanno di fatto sostituito l'art. 18 del decreto legge n. 83/2012, dispongono la pubblicità sul sito istituzionale dell'ente locale dei dati afferenti all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 241/90;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e dalle Province e ammissibili a finanziamento per l'anno 2018, per un totale di contributi richiesti pari a euro 2.818.196,12 - Allegato A Seconda ricognizione interventi di adeguamento alla normativa antincendio annualità 2018, parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di trasmettere l'Allegato «A» sopra citato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, segnalando un ulteriore fabbisogno complessivo per l'annualità 2018 pari a euro 2.818.196,12;

3. di dare atto che rispetto alle risorse disponibili per l'attuazione del presente Avviso, pari a euro 3.450.317,99, sono assegnabili contributi per complessivi euro 2.818.196,12 alle n. 58 domande ammissibili a contributo pervenute, ricomprese nel sopra citato Allegato A, con una presunta disponibilità residua di risorse, pari a euro 632.121,87;

4. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente atto;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs 33/2013.

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione bandi.

Il dirigente
Francesco Bargiggia

ALLEGATO A
SECONDA RICOGNIZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ANNUALITA' 2018

ID RICHIESTA	CODICE EDIFICIO	GESTORE	TIPOLOGIA ENTE RICHIEDENTE	FIN. RICHIESTO €	QUOTA ENTE PROPONENTE €	COSTO TOTALE INTERVENTO €	TOTALE PUNTI
25	0980311279	COMUNE	COMUNE - LODI	50.000,00	81.500,00	131.500,00	73,37
63	0120720458	PROVINCIA DI VARESE	PROVINCIA - GAVIRATE	70.000,00	-	70.000,00	65,00
44	0120260961	PROVINCIA DI VARESE	PROVINCIA - BUSTO ARSIZIO	70.000,00	-	70.000,00	63,05
31	0171030748	COMUNE	COMUNE - MANERBIO	29.505,83	-	29.505,83	58,54
96	0970570002	PROVINCIA DI LECCO	PROVINCIA - OGGIONO	70.000,00	-	70.000,00	56,51
45	0131930510	COMUNE	COMUNE - PUSIANO	50.000,00	-	50.000,00	54,46
13	0190970246	COMUNE	COMUNE - SONCINO	50.000,00	55.000,00	105.000,00	52,40
90	0131930001	COMUNE	COMUNE - PUSIANO	50.000,00	-	50.000,00	52,30
28	0171030747	COMUNE	COMUNE - MANERBIO	45.774,17	-	45.774,17	51,89
62	0120260432	PROVINCIA DI VARESE	PROVINCIA - BUSTO ARSIZIO	70.000,00	-	70.000,00	51,77
21	0131020471	COMUNE	COMUNE - FINO MORNASCO	50.000,00	97.248,00	147.248,00	51,36
65	0160480061	COMUNE	COMUNE - CAMERATA CORNELLO	50.000,00	-	50.000,00	51,17
95	0970130022	PROVINCIA DI LECCO	PROVINCIA - CALOLZIOCORTE	70.000,00	-	70.000,00	50,97
75	0140640069	COMUNE	COMUNE - TARTANO	50.000,00	-	50.000,00	50,00

22	0161290072	COMUNE	COMUNE - LURANO	50.000,00	90.000,00	140.000,00	49,70
86	0140520130	COMUNE	COMUNE - PONTE IN VALTELLINA	50.000,00	-	50.000,00	47,62
57	0152481401	COMUNE	COMUNE - VILLA CORTESE	27.135,00	-	27.135,00	47,50
73	0171260749	COMUNE	COMUNE - ORZIVECCHI	44.882,24	-	44.882,24	47,22
26	0180650162	COMUNE	COMUNE - FRASCAROLO	20.000,00	-	20.000,00	46,80
88	0151361025	COMUNE	COMUNE - MASATE	50.000,00	76.000,00	126.000,00	46,55
64	0131290410	COMUNE	COMUNE - LIPOMO	50.000,00	500,00	50.500,00	46,51
77	0120321018	COMUNE	COMUNE - CARDANO AL CAMPO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	45,54
19	0190360215	PROVINCIA DI CREMONA	PROVINCIA - CREMONA	70.000,00	-	70.000,00	45,18
27	0191110119	COMUNE	COMUNE - VAIANO CREMASCO	50.000,00	148.000,00	198.000,00	44,71
23	0160750630	COMUNE	COMUNE - CISERANO	50.000,00	60.000,00	110.000,00	44,42
80	0970171553	COMUNE	COMUNE - CASSAGO BRIANZA	50.000,00	45.000,00	95.000,00	43,93
18	0180150033	COMUNE	COMUNE - BORGARELLO	49.500,00	-	49.500,00	42,55
71	0120850163	COMUNE	COMUNE - JERAGO CON ORAGO	50.000,00	-	50.000,00	42,23
55	0190182129	COMUNE	COMUNE - CASALETTO CEREDANO	50.000,00	7.250,00	57.250,00	42,19
61	0140610048	COMUNE	COMUNE - SONDRIO	50.000,00	393.000,00	443.000,00	41,63

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

24	0970571872	COMUNE	COMUNE - OGGIONO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	38,11
87	0970232061	PROVINCIA DI LECCO	PROVINCIA - COLICO	35.000,00	-	35.000,00	37,16
34	0132220408	COMUNE	COMUNE - TAVERNERIO	50.000,00	210.000,00	260.000,00	33,83
47	0170670635	COMUNE	COMUNE - DESENZANO DEL GARDA	50.000,00	-	50.000,00	33,22
78	0970931739	COMUNE	COMUNE - VALVARRONE	50.000,00	-	50.000,00	30,71
30	1080350733	COMUNE	COMUNE - NOVA MILANESE	50.000,00	-	50.000,00	30,26
37	0170720856	COMUNE	COMUNE - FLERO	40.600,00	-	40.600,00	29,19
79	0140200126	COMUNE	COMUNE - CHIURO	50.000,00	-	50.000,00	29,03
84	0132320525	COMUNE	COMUNE - VALMOREA	18.500,00	15.000,00	33.500,00	27,64
33	0150781235	COMUNE	COMUNE - CISLIANO	35.000,00	-	35.000,00	27,18
93	0180693138	COMUNE	COMUNE - GARLASCO	50.000,00	90.045,00	140.045,00	26,75
66	0151300816	COMUNE	COMUNE - MAGENTA	50.000,00	126.840,88	176.840,88	26,69
8	1080200158	COMUNE	COMUNE - COGLIATE	50.000,00	-	50.000,00	26,55
12	1080201216	COMUNE	COMUNE - COGLIATE	50.000,00	-	50.000,00	26,55
92	0200070016	COMUNE	COMUNE - BOZZOLO	50.000,00	3.649,10	53.649,10	25,73
29	0980090998	COMUNE	COMUNE - CASALMAIOCCO	50.000,00	5.676,00	55.676,00	25,38

100	0190580118	COMUNE	COMUNE - MONTE CREMASCO	50.000,00	37.852,00	87.852,00	24,42
46	0120260426	PROVINCIA DI VARESE	PROVINCIA - BUSTO ARSIZIO	70.000,00	-	70.000,00	24,16
59	1080340127	COMUNE	COMUNE - MUGGIO`	50.000,00	14.690,00	64.690,00	23,93
83	0132320153	COMUNE	COMUNE - VALMOREA	19.000,00	7.000,00	26.000,00	23,75
82	0150610795	COMUNE	COMUNE - CASSINETTA DI LUGAGNANO	50.000,00	5.000,00	55.000,00	22,94
60	0131440126	COMUNE	COMUNE - MASLIANICO	50.000,00	81.000,00	131.000,00	22,64
68	0120770275	COMUNE	COMUNE - GOLASECCA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	21,79
99	0190580453	COMUNE	COMUNE - MONTE CREMASCO	50.000,00	19.283,20	69.283,20	21,70
81	0980200334	COMUNE	COMUNE - COMAZZO	33.298,88	-	33.298,88	21,19
53	0200640286	COMUNE	COMUNE - SUSTINENTE	30.000,00	-	30.000,00	18,26
58	0151730134	COMUNE	COMUNE - PIEVE EMANUELE	50.000,00	-	50.000,00	16,19
76	0181920289	COMUNE	COMUNE - CORTEOLONA E GENZONE	50.000,00	110.000,00	160.000,00	14,32
TOTALE				2.818.196,12			

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.u.o. 6 dicembre 2018 - n. 18330
Approvazione della graduatoria dei progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita lavoro per le annualità 2018-2019 nelle aree interne lombarde presentati sull'avviso di cui al decreto 14610/2018 (POR FSE 2014 2020 azione 9.3.3)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Visti:

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013;
- il Programma Operativo di Regione Lombardia del Fondo Sociale Europeo (POR FSE 2014-2020) approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014) 10098 final e le relative modifiche approvate con Decisione della Commissione Europea C(2017)1311 del 20 febbraio 2017 e C(2018)3833 del 12 giugno 2018;

Richiamata in particolare l'azione 9.3.3 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera» dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà»;

Visto il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell'area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari;

Richiamati:

- la d.g.r. 493 del 2 agosto 2018 «Aree interne lombarde - Approvazione delle schede di sintesi per la presentazione dei progetti in attuazione delle Strategie d'Area, dei Preliminari di Strategia nonché dell'avvio delle iniziative a valere sull'Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà (azioni 9.3.3, 9.3.6, 9.2.1 e 9.2.2 del POR FSE 2014-2020)»;
- il Decreto n.14610 dell'11 ottobre 2018 «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 493/2018, dell'Avviso per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2018 - 2019 nelle Aree Interne - (POR FSE 2014/2020 Azione 9.3.3)», e il relativo stanziamento pari ad euro 1.100.000,00 sul triennio 2018/2020, di cui euro 440.000,00 sull'annualità 2018, euro 440.000 sull'annualità 2019 ed euro 220.000,00 sull'annualità 2020 a valere sui capitoli 10919,10926,10941;

Dato atto che alla scadenza del 9 novembre 2018 ore 12.00 risultano pervenuti tramite il sistema informativo Bandi On Line 7 progetti e che con Decreto n. 16277 del 12 novembre 2018 è stato nominato il Nucleo di Valutazione dei progetti presentati che ha provveduto alla valutazione sulla base dei criteri definiti al punto C3c dell'Avviso pubblico, come da documentazione depositata agli atti della D.G. Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;

Rilevato che l'Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario (ID pratica 1104911) ha allegato alla domanda di contributo trasmessa tramite il sistema informativo Bandi On Line una scheda progetto non compilata, dando comunicazione dell'errore materiale via PEC sempre in data 9 novembre

2018 alle ore 12.23 (protocollo J2.2018.0026779 del 12 novembre 2018) allegando la scheda progetto compilata;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di ammettere alla valutazione di merito il progetto, verificato che la firma del legale rappresentante sulla scheda progetto fosse stata apposta entro i termini previsti dal bando e che pertanto fosse esclusa la modifica al contenuto della proposta progettuale oltre il termine per la presentazione delle proposte progettuali;

Acquisiti gli esiti della valutazione del Nucleo come risultanti dalla documentazione agli atti della DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria dei progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2018-2019 nelle aree interne lombarde - progetti ammessi e finanziati di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui risulta che il totale del contributo concesso ai progetti ammessi al finanziamento, al netto delle rideterminazioni relative alle spese non ammissibili, è pari ad euro 655.341,89;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

Precisato che la liquidazione dell'anticipo che sarà eventualmente richiesto, stabilito nella misura pari al 40% del contributo concesso, verrà effettuato a seguito della comunicazione di avvio del progetto e alla trasmissione dell'Accordo di Partenariato, nel rispetto delle modalità previste nell'Avviso approvato con il decreto 14610/2018;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Rilevato che il presente atto è adottato in coerenza con i termini fissati nell'Avviso approvato con il decreto 14610/2018 (approvazione graduatoria entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle candidature);

Richiamata la l.r. 20/2008, i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura e in particolare la d.g.r. 294 del 26 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo» che assegna a Rosetta Gagliardo la competenza in materia di politiche di conciliazione e welfare aziendale, come modificata dalla d.g.r. 479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo»

DECRETA

1. di approvare gli esiti del Nucleo di Valutazione, nominato con Decreto n. 16277 del 12 novembre 2018, come risultanti dalla documentazione agli atti della D.G. Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;

2. di approvare pertanto la graduatoria dei progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2018-2019 nelle aree interne lombarde - progetti ammessi e finanziati

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

(Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui risulta che il totale del contributo concesso ai progetti risultanti ammessi al finanziamento, al netto delle rideterminazioni relativi alle spese non ammissibili, è pari ad euro 655.341,89;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario	958984	12.05.104.10941	5.945,86	5.945,86	2.972,93
Comunita' Montana Alta Valtellina	24052	12.05.104.10941	10.799,34	10.799,34	5.399,67
Comunita' Montana Della Valchiavenna	13613	12.05.104.10941	6.000,00	6.000,00	3.000,00
Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val D'esino E Riviera	13622	12.05.104.10941	5.269,52	5.269,52	2.634,76
Comunita' Montana Dell'oltrepò Pavese	13608	12.05.104.10941	11.305,80	11.305,80	5.652,90
Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario	958984	12.05.104.10919	19.819,52	19.819,52	9.909,76
Comunita' Montana Alta Valtellina	24052	12.05.104.10919	35.997,81	35.997,81	17.998,90
Comunita' Montana Della Valchiavenna	13613	12.05.104.10919	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val D'esino E Riviera	13622	12.05.104.10919	17.565,05	17.565,05	8.782,53
Comunita' Montana Dell'oltrepò Pavese	13608	12.05.104.10919	37.686,00	37.686,00	18.843,00
Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario	958984	12.05.104.10926	13.873,66	13.873,66	6.936,83
Comunita' Montana Alta Valtellina	24052	12.05.104.10926	25.198,46	25.198,46	12.599,23
Comunita' Montana Della Valchiavenna	13613	12.05.104.10926	14.000,00	14.000,00	7.000,00

Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val D'esino E Riviera	13622	12.05.104.10926	12.295,54	12.295,54	6.147,76
Comunita' Montana Dell'oltrepò Pavese	13608	12.05.104.10926	26.380,20	26.380,20	13.190,10

4. di precisare che la liquidazione dell'anticipo che sarà eventualmente richiesto, stabilito nella misura pari al 40% del contributo concesso, verrà effettuata a seguito della comunicazione di avvio del progetto e alla trasmissione dell'Accordo di Partenariato, nel rispetto delle modalità previste nell'Avviso approvato con il decreto 14610/2018;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Rosetta Gagliardo

_____ • _____

Allegato A – Graduatoria dei progetti per il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2018-2019 nelle aree interne lombarde – progetti ammessi e finanziati

Ente Capofila	Costo totale progetto previsto	Contributo pubblico richiesto	Costo totale progetto ammissibile	Contributo pubblico concesso	% contributo pubblico concesso	Cofinanziamento del partenariato	Punteggio	Provincia	Note
1102219 - VALCHIAVENNA	135.775,09	100.000,00	135.775,09	100.000,00	73,65%	26,35%	68	SO	
1083314 – ALTA VALTELLINA (Bormio, Valdidentro, Valfurva)	125.004,75	100.000,00	125.004,75	100.000,00	80%	20%	67	SO	
1101828 – ALTA VALTELLINA (Sondalo, Valdisotto)	99.986,28	79.989,02	99.986,28	79.989,02	80%	20%	67	SO	
1086626 – VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA	115.008,60	91.489,34	110.402,60	87.825,27	79,55%	20,45%	66	LC	Costo ricalcolato per attività 6 non ammissibile
1104911 – LE TRE PIEVI SERVIZI SOCIALI ALTO LARIO	123.872,00	99.097,60	123.872,00	99.097,60	80%	20%	61	CO	
1098918 – OLTREPO' (Alta Collina e Val Tidone)	110.556,60	88.430,00	110.556,60	88.430,00	79,99%	20,01%	60	PV	
1093394 – OLTREPO' (Varzi, Zavattarello e Montagna Appenninica)	133.252,70	100.000,00	133.252,70	100.000,00	75,05%	24,95%	60	PV	

TOTALE			838.850,02	655.341,89					
---------------	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 27 novembre 2018 - n. 17518

Impegno a favore del comune di Santa Giuletta (PV) ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006, nella misura di € 116.695,59 per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza del canale colatore interessato dallo sversamento di olio combustibile nell'area ex Vinal s.p.a., ubicata lungo la strada provinciale, 10 (via Emilia). (Fondo Pluriennale)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche - relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 43 «Bilancio di previsione 2018-2020»;

Visto il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1, s.m.i.;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64, il quale prevede alla Missione 9: «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» il raggiungimento del Risultato atteso «Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente» (R.A. 187);

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;
- 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2018, n. 874 di approvazione della programmazione economico-finanziaria 2018 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006;

Premesso che nel territorio del Comune di Santa Giuletta (PV) è presente un compendio immobiliare denominato «ex Vinal», localizzato lungo la Strada Provinciale, 10 (Via Emilia), ove un tempo si producevano alcoli, all'interno del quale si è verificato un ingente sversamento di olio combustibile che ha interessato i fabbricati industriali dello stabilimento ed il piazzale adiacente riversandosi per gravità all'interno di condotte di drenaggio delle acque;

Visto il d.u.o. 19 dicembre 2013, n. 12516 di impegno a favore del Comune di Santa Giuletta, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dell'area di cui sopra, di un finanziamento pari a € 350.000,00;

Dato atto che il Comune di Santa Giuletta con nota prof. n. 3276 del 7 settembre 2018, agli atti regionali con protocollo n. T1.2018.45282 del 27 settembre 2018, ha trasmesso l'istanza di finanziamento per l'intervento di messa in sicurezza del canale colatore interessato dallo sversamento di olio combustibile nell'area dello stabilimento «ex Vinal»;

Vista l'allegato Progetto di messa in sicurezza del canale di cui trattasi, dal quale si evince che gli esiti delle verifiche ambientali eseguite sul sito nel 2015-2016 in contraddittorio con l'ARPA Lom-

bardia - Dipartimento di Pavia hanno riscontrato il superamento dei limiti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nei suoli relativo all'uso verde pubblico per i parametri «idrocarburi pesanti C>12» e «idrocarburi policiclici aromatici IPA»;

Verificati dagli Uffici i presupposti e le condizioni per l'accesso ai contributi da parte del soggetto istante;

Ritenuto pertanto necessario, riscontrata l'urgenza e l'indifferibilità degli interventi, motivata dal rischio per la salute pubblica che l'area rappresenta, di impegnare a favore del Comune di Santa Giuletta, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del canale colatore interessato dallo sversamento di olio combustibile nell'area dello stabilimento «ex Vinal», ubicata lungo la Strada Provinciale, 10 (Via Emilia), ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del r.r. 2/2012, e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006, un finanziamento pari a € 116.695,59, a valere sul capitolo n. 9.01.203.11502, «Contributi in capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati» del Bilancio 2018 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione nell'esercizio finanziario 2019 così come evidenziato nella seguente tabella:

ANNO 2018	ANNO 2019
EURO 0,00	EURO 116.695,59

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2019 del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Visto l'art. 36 del d.lgs. n. 118/2011, così come integrato dal d.lgs. n. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto»;

Richiamati:

- il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che «Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto di procedere alla erogazione della spesa al Comune di Santa Giuletta secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra esposto, che il Comune di Santa Giuletta regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile al fine della dovuta informazione tecnica e della corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determinazioni comunali di assunzione della spesa, gli stati di avanzamento lavori, le fatture e/o parcelle e a seguito dell'avvenuto pagamento, i relativi mandati;

Considerato che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

Dato atto dell'evenienza che il Comune di Santa Giuletta proceda all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme concesse e aggiorni periodicamente la Regione, circa i fatti sostanziali, gli atti e/o ulteriori sviluppi del processo risarcitorio;

Rammentato altresì che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

Atteso che il presente decreto rientra tra i risultati attesi dal P.R.S.: Area territoriale - Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» - Risultato 187 *Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente*;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche/Struttura Bonifiche individuata dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di euro 116.695,59 a favore di Comune di Santa Giuletta (cod. 11277), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.11502 dell'esercizio finanziario 2018, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del canale colatore interessato dallo sversamento di olio combustibile nell'area dello stabilimento «ex Vinal», ubicata lungo la Strada Provinciale, 10 (Via Emilia);

2. di provvedere ad assumere l'impegno di cui sopra, ferma restando la successiva reimputazione nell'esercizio finanziario 2019 così come evidenziato dalla seguente tabella :

ANNO 2018	ANNO 2019
EURO 0,00	EURO 116.695,59

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2019 del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'esercizio sopraindicato;

3. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile nell'esercizio individuato nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente nell'esercizio finanziario 2019;

4. di procedere alla erogazione della spesa al Comune di Santa Giuletta secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

5. di disporre altresì, per quanto sopra esposto, che il Comune di Santa Giuletta regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile al fine della dovuta informazione tecnica e della corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determinazioni comunali di assunzione della spesa, gli stati di avanzamento lavori, le fatture e/o parcelle e a seguito dell'avvenuto pagamento, i relativi mandati;

6. di dare atto che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

7. di disporre che il Comune di Santa Giuletta proceda all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme concesse e aggiorni periodicamente la Regione, circa i fatti sostanziali, gli atti e/o ulteriori sviluppi del processo risarcitorio;

8. di dare atto che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

10. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Santa Giuletta, e di trasmetterne copia alla Provincia di Pavia, e all'A.R.P.A. della Provincia di Pavia;

11. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

**D.d.u.o. 3 dicembre 2018 - n. 18010
Potenziamento della strada provinciale 103 «Antica di Cassano» - Tratto Blu o A. Approvazione del piano D utilizzo ai sensi del d.p.r. 120/2017. Proponente: Westfield Milan s.p.a.**

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VALUTAZIONI E
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
OMISSIS
DECRETA

1. di approvare - ai sensi del d.p.r. 120/2017 e della l.r. 5/2010 - il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativi al «Tratto A» del potenziamento della S.P. 103 «Antica di Cassano», come da elaborati progettuali depositati da «Westfield Milan s.p.a.», a condizione che siano recepite e ottemperate le seguenti prescrizioni:

- a) con specifico riferimento al sito di destino individuato nel il sito «Cava di recupero Rg9 - la Cassinella SG2», in Comune di Segrate (MI) si evidenzia che in tale ambito opera la Società Mirage s.r.l., con sede legale in Bergamo, in forza dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 6342/2017 del 19 luglio 2017, rilasciata dalla Città Metropolitana Milano; tale titolo abilitativo prevede che le operazioni di recupero ambientale si concludano entro il 31 dicembre 2018; richiama che la Società, in data 24 luglio 2018, ha richiesto una proroga per il completamento delle operazioni autorizzate sino al 31 dicembre 2020, non si ritiene assensibile tale destino rilevato che non risulta soddisfatto il criterio di cui alla lett. b) dell'art. 184 - bis del d.lgs. 152/2006 relativamente alla «certezza del riutilizzo» dei materiali da scavo, posto che non è possibile definire a priori il procedimento finalizzato al rilascio della citata proroga, posta in capo ad altra Amministrazione;

- b) prima dell'inizio dei lavori

I. dovrà essere trasmesso alla Scrivente Autorità Competente specifico piano di indagine predisposto in contraddittorio con ARPA, al fine di delimitare univocamente le aree di scavo i cui materiali avranno limitazioni al riutilizzo *off-site* ovvero che dovranno essere gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006;

II. dovranno essere comunicati puntualmente percorsi previsti per il trasporto dei materiali da scavo verso i siti di destino individuati, in conformità all'All.5, punto 6 del d.p.r. 120/2017;

- c) il P.d.U approvato con il presente decreto è efficace dalla data di comunicazione di inizio lavori, data dalla quale decorrono altresì i 36 mesi di durata del Piano medesimo; la comunicazione in questione dovrà pertanto essere trasmessa anche alla Scrivente Autorità Competente nonché ad ARPA Lombardia;

ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 120/2017, entro tale termine deve essere resa, ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo, la dichiarazione di avvenuto utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

- d) prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera dovrà essere comunicato all'Autorità competente l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo, come previsto dall'art. 17 del d.p.r. 120/2017;

- e) ogni modifica del P.d.U. dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e contestualmente anche ai settori competenti di Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia e valutata ai sensi del d.p.r. 120/2017 per la verifica della sua sostanzialità ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto medesimo;

- f) di dare altresì atto che, il venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2 del d.p.r. 120/2017, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006;

- g) le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione di quanto contenuto nel P.d.U., come approvato con il presente decreto, saranno svolte, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.p.r. 120/2017 ARPA Lombardia;

2. di trasmettere copia del presente decreto a:

- Westfield Milan s.p.a. - Proponente;
- Mirage s.r.l.;
- Bonanno s.r.l.;
- Cava Ghisalba s.r.l.;

- Alceste Cantoni s.r.l.;
- Cava Campana s.r.l.;
- Impresa Milesi geom. Sergio Milesi s.r.l.;
- Orobica Inerti s.r.l.;
- Città Metropolitana di Milano;
- Provincia di Bergamo;
- Comune di Segrate;
- Comune di Ghisalba;
- Comune di Rodano;
- Comune di Pioltello;
- Comune di Buscate;
- Comune di Dalmine;
- Comune di Osio Sopra;
- Comune di Carobbio degli Angeli;
- ARPA Lombardia, ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 9 e secondo quanto previsto dall'All. 9 al d.p.r. 120/2017;

ú ISPRA, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 120/2017, ai fini delle attività di gestione dei dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale;

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Il dirigente
Dario Sciunnach

D.d.u.o. 10 dicembre 2018 - n. 18418

Approvazione dell'undicesimo elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITA' DELL'ARIA

Premesso che:

- con d.g.r. 5200 del 23 maggio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per cofinanziare la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 nelle Piccole e Medie Imprese (PMI);
- con decreto del dirigente di U.O. n. 8675 dell'8 settembre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla d.g.r. 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero stati erogati da Infrastrutture Lombarde s.p.a., previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- con d.d.u.o. 12730 dell'1 dicembre 2016 è stato, fra l'altro, modificato il requisito del bando relativo alla sede legale, prevedendo che quest'ultima possa essere situata anche fuori dai confini regionali, purché la domanda di contributo riguardi sedi operative situate in Lombardia;
- con d.d.u.o. 5669 del 17 maggio 2017 è stato costituito il Gruppo di lavoro per la valutazione e l'esame delle rendicontazioni presentate dalle PMI;
- Dato atto che il nulla osta alla liquidazione delle rendicontazioni precedentemente pervenute e ritenute idonee è stato disposto con i seguenti provvedimenti:
 - d.d.u.o. 8591 del 13 luglio 2017;
 - d.d.u.o. 9763 del 4 agosto 2017;
 - d.d.u.o. 11717 del 28 settembre 2017;
 - d.d.u.o. 14915 del 27 novembre 2017;
 - d.d.u.o. 335 del 15 gennaio 2018, parzialmente rettificato con d.d.u.o. 778 del 24 gennaio 2018;
 - d.d.u.o. 3021 del 5 marzo 2018;
 - d.d.u.o. 4895 del 6 aprile 2018;
 - d.d.u.o. 7984 del 30 maggio 2018;
 - d.d.u.o. 10813 del 24 luglio 2018;
 - d.d.u.o. 15326 del 24/10/2018, parzialmente rettificato con d.d.u.o. 15750 del 31 ottobre 2018.

Considerato che Il Gruppo di lavoro ha esaminato le ulteriori rendicontazioni pervenute, pervenendo alle conclusioni riportate nel verbale sottoscritto il 3 dicembre 2018, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di approvare le risultanze del suddetto verbale e di disporre l'erogazione dei contributi per cui è stata riscontrata la regolarità della rendicontazione.

Dato atto

- che il contributo complessivo che può essere erogato in base alle risultanze del verbale allegato ammonta a € 84.130,02;
- che la suddetta spesa non verrà liquidata sul bilancio regionale in quanto i contributi saranno erogati da ILspa, come previsto dal d.d.u.o. 8675/2016;
- che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto dei tempi previsti dal bando.

Considerato che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», R.A.226 «Incremento delle diagnosi energetiche e dell'adesione alla norma ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese».

Vista:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018.

DECRETA

1. di approvare il verbale sottoscritto il 3 dicembre 2018 dal Gruppo di lavoro di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che ILspa dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, ad erogare il contributo spettante a ciascuna delle PMI, come indicato nel verbale di cui al punto 1, per l'importo complessivo di € 84.130,02;

3. di provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla trasmissione dello stesso ad ILspa e alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale MEREEN, Divisione VII «efficienza energetica e risparmio energetico»;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n° 10890/2016, 945/2017, 12841/2017, 9954/2018 e 17298/2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

6. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente DI U.O.
Gian luca Gurrieri

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

D.d.u.o. 10 dicembre 2018 - n. 18475
 Rettifica al d.d.u.o. n. 18418 del 10 dicembre 2018 avente come oggetto «approvazione dell' undicesimo elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso:

- che con decreto di Dirigente di u.o. n. 8675 dell'8 settembre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla dgr 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI verranno erogati da Infrastrutture Lombarde spa, previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- che il bando rinvia la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute;
- che con decreto n. 5669 del 17 maggio 2017, è stato istituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle rendicontazioni di cui sopra;

Visto il decreto di Unità Organizzativa n. 18418 del 10 dicembre 2018 avente per oggetto: «Approvazione dell'undicesimo elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia»;

Considerato che in data 10 dicembre 2018 il Gruppo di lavoro di cui sopra ha accertato che, in fase di compilazione del verbale del 3 dicembre 2018, le cui risultanze sono state approvate con il citato d.d.u.o. 18418/2018, per mero errore materiale è stato attribuito alla Steel Color Spa (id 246524) un contributo di € 10.000,00 anziché di € 9.940,00;

Visto il verbale del 10 dicembre 2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con cui il Gruppo di lavoro ha rettificato il proprio verbale del 3 dicembre 2018, proponendo conseguentemente la rettifica del decreto 18418 del 10 dicembre 2018;

Ritenuto di rettificare il decreto 18418/2018, come proposto dal Gruppo di lavoro;

Dato atto

- che il contributo complessivo che può essere erogato in base alle risultanze del verbale allegato ammonta a € 84.070,02;
- che la suddetta spesa non verrà liquidata sul bilancio regionale in quanto i contributi saranno erogati da ILspa, come previsto dal d.d.u.o. 8675/2016;
- che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto dei tempi previsti dal bando.

Considerato che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», R.A.226 «Incremento delle diagnosi energetiche e dell'adesione alla norma ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese»;

Vista:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e qualità dell'aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di rettificare il d.d.u.o. 18418/2018, dando atto che il contributo da liquidare alla Steel Color s.r.l. è quello di seguito indicato:

ID	PMI beneficiaria	Intervento	Parere GdL	Regolarità contributiva	Importo assegnato	Importo da liquidare
246524	Steel Color spa	Conformità Iso 50001	Positivo; è possibile erogare il contributo.	Regolare e valido fino 7/03/2019	€ 10.000,00	€ 9.940,00

2. di provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla trasmissione dello stesso ad ILspa e alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale MEREEN, Divisione VII «efficienza energetica e risparmio energetico»;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 10890/2016 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima.

Il dirigente
 Gian Luca Gurrieri

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.u.o. 6 dicembre 2018 - n. 18322

2014IT16RFOP012 - Estensione delle linee guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative all'azione IV.4.c.1.1 - POR FESR 2014 2020 (decreto 12883 del 19 ottobre 2017) alle aree interne di appennino lombardo - Oltrepò Pavese e Alto Lago di Como e Valli del Lario

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

Visti:

- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006 Consiglio;

che definiscono nel loro insieme il quadro regolatorio per la programmazione e gestione dei fondi europei ed in particolare per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;

Visti, altresì:

- il Documento «Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020», presentato dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 27 dicembre 2012, che individua la strategia per le «Aree Interne» tra le opzioni strategiche per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021, che definisce i contenuti strategici e le principali modalità attuative per lo sviluppo della strategia Aree Interne, definite quali «aree oggi particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità»;

Considerato che il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), adottato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015, che attraverso l'Asse prioritario IV «Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio» promuove interventi di riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica;

Richiamata la DGR 5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha individuato i territori di «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese», (composto dai Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Montesegate, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello) e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» (composto dai Comuni di Crema, Domaso, Dongio, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzano, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casarigo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Vendrogno, Vestreno) quali nuove Aree Interne di Regione Lombardia;

Richiamata la d.g.r. 7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità operative per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Nuove Aree Interne»», la quale, anche in parziale modifica della d.g.r. 4803/2016, ha:

- determinato il quadro delle risorse finanziarie per l'attuazione della strategia aree interne a valere sui fondi SIE 2014-2020 con riferimento alle nuove aree interne, destinando fino a 3.500.000,00 euro dell'ASSE IV POR FESR 2014-2020 - ASSE IV ad azioni di efficientamento energetico in tali aree;
- definito le procedure di selezione, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie di sviluppo delle aree interne;
- approvato lo schema di convenzione che sarà sottoscritto da Regione Lombardia con ciascun comune capofila delle nuove aree interne di «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
- individuato il dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento SIREG quale Responsabile del Procedimento, ai fini dell'istruttoria delle proposte di strategia e delle operazioni attuative delle stesse, presentate dalle Aree Interne selezionate;
- demandato al Gruppo di Lavoro interdirezionale costituito con Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 633 del 24 gennaio 2017 e confermato con Decreto n.16040 del 13 dicembre 2017, l'istruttoria delle proposte di strategia e delle operazioni attuative delle stesse, presentate dalle Aree Interne selezionate in base ai criteri definiti nell'Allegato 2 della citata d.g.r.;

Visto, ad esito delle procedure delineate dalla d.g.r. n. 7586/2017, il Decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento SIREG n. 1664 dell'8 febbraio 2018 con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per le nuove aree interne «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

Preso atto che la d.g.r. n. X/7883 e la DGR X/7884 del 26 febbraio 2018 hanno approvato gli schemi di convenzione tra Regione Lombardia e, rispettivamente, il Comune di Taceno ed il Comune di Varzi in qualità di comuni capofila delle due aree interne di Alto Lago di Como e Valli del Lario Alto e di Oltrepò Pavese - Appennino Lombardo, e che tali convenzioni, successivamente sottoscritte dalle parti, definiscono per ciascuna area, secondo quanto definito dalla Delibera CIPE 9/2015:

- la strategia di sviluppo;
- il quadro riepilogativo degli interventi e degli indicatori;
- le Schede Operazione a valere sui fondi propri della strategia aree interne;

Considerato che le citate convenzioni, sottoscritte in data 28 febbraio 2018 da Regione Lombardia e dai Sindaci rappresentanti dei territori, hanno provveduto, tra le altre, ad approvare schede operazione descrittive di interventi di efficientamento energetico il cui finanziamento è a valere sull'Asse IV del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia;

Preso atto della necessità di definire per le Aree Interne di Alto Lago di Como e Valli del Lario Alto e di Oltrepò Pavese - Appennino Lombardo le modalità di attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti approvati con le sopraccitate convenzioni e a valere sull'azione IV.4.C.1.1 - POR FESR 2014 2020;

Visto il Decreto 12883 del 19 ottobre 2017, del Dirigente della Struttura programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane, «Approvazione delle linee guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative all'azione IV.4.C.1.1 - POR FESR 2014 2020 - ottobre 2017» che ha provveduto a definire i dettagli procedurali e tecnici utili all'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti di efficientamento energetico per le Aree Interne di Alta Valtellina e Valchiavenna;

Dato atto che le suddette linee guida sono state redatte in accordo e in cooperazione con il Responsabile dell'Asse IV del POR FESR 214 - 2020;

Ritenuto, per corrispondenza di contenuti e per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei suddetti progetti di efficientamento energetico, di estendere l'applicazione delle Linee Guida di

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

cui al Decreto 12883 del 19 ottobre 2017 alle Aree Interne di Alto Lago di Como e Valli del Lario Alto e di Oltrepò Pavese - Appennino Lombardo;

Visto il parere positivo sul presente decreto espresso dall'autorità di gestione il 29 novembre 2018 (protocollo regionale Protocollo R1.2018.0006750 del 29 novembre 2018);

Vista la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018, «VIII Provvedimento Organizzativo 2018» che ha provveduto ad attribuire l'incarico di Direttore della Direzione generale Enti locali, montagna e piccoli comuni al dr. Luca Dainotti con decorrenza 1 dicembre 2018 e a porre il dr. Alessandro Nardo, già firmatario del Decreto 12883 del 19 ottobre 2017 in aspettativa;

Ritenuto:

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
- di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

DECRETA

1. di estendere l'applicazione delle Linee Guida di cui al Decreto 12883 del 19 ottobre 2017 alle Aree Interne di Alto Lago di Como e Valli del Lario Alto e di Oltrepò Pavese - Appennino Lombardo;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

Il direttore generale
Luca Dainotti

D.d.u.o. 10 dicembre 2018 - n. 18448
Legge n. 590/1965 Ex art. 4 approvazione valori fondiari medi per il territorio della città metropolitana di Milano valevoli per il periodo 5 dicembre 2018 - 5 dicembre 2020

IL DIRIGENTE DELLA U.O. UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE CITTA' METROPOLITANA

Viste:

- la l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)»,
- la l.r. 12 ottobre 2015 n.32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni')»;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;
- la legge n. 590/1965 «Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» ed in particolare l'art. 4 che prevede l'indicazione periodica dei valori medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura da parte di una commissione provinciale;
- la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale e, s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/7232 del 17 ottobre 2017 «legge 590/1965: Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Determinazione in ordine alla composizione ed alla costituzione delle commissioni provinciali dei valori fondiari medi»;
- Il decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 781 del 24 gennaio 2018 «Costituzione delle commissioni provinciali dei valori fondiari medi ex art. 4 della legge n. 590/1965 e approvazione delle modalità operative»;

Preso atto dei valori fondiari medi valevoli per il periodo 05 dicembre 2018 -05/12/2020 determinati dalla commissione provinciale di Milano nella seduta del 5 dicembre 2018 e riportati nella tabella che, allegata, diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n° 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. n. 1 del 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà Sanzionatoria»;
- la d.g.r. n. X/2995 del 30 dicembre 2014: Procedura per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali (Art. 4, comma 3, l.r. 4 Giugno 2014, n. 17);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e della XI legislatura in particolare;

- la d.g.r. 28 gennaio 2016, n. X/4774 «Il provvedimento organizzativo 2016», che istituisce e riorganizza gli Uffici Territoriali Regionali e ne assegna le competenze in materia al dott. Sauro Coffani, Dirigente della U.O. UTR Città metropolitana;
- la d.g.r. 28 giugno 2018 n. XI/294 «IV provvedimento organizzativo 2018» che conferma il dott. Sauro Coffani quale dirigente della U.O. UTR Città metropolitana;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il programma di governo ed il Piano Strategico Regionale - Co-

dice Risultato Atteso 1601.RA71- processo V1-LN_590_1965.1 «funzioni amministrative relative allo sviluppo della proprietà coltivatrice»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Si attesta che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016;

DECRETA

1. di approvare valori fondiari medi valevoli per il periodo 5 dicembre 2018 - 5 dicembre 2020 determinati dalla commissione provinciale di Milano nella seduta del 5 dicembre 2018 e riportati nella tabella che, allegata, diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente
Sauro Coffani

_____ . _____

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'INDICAZIONE DEI VALORI FONDIARI MEDI								
ai sensi dell'art. 4 della legge 590/65								
MILANO								
TABELLA DEI VALORI FONDIARI MEDI VALEVOLI PER IL PERIODO 05/12/2018 -05/12/2020								
Tipi di coltura	REGIONE AGRARIA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro/mq	Euro/mq	Euro/mq	Euro/mq	Euro/mq	Euro/mq	Euro/mq	Euro/mq
1. SEMINATIVO IRRIGUO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,50	6,20	6,00	5,00
2. SEMINATIVO ASCIUTTO	5,00	5,00	5,00	4,80	5,50	5,20		4,00
3. PIOPPEO *				4,50	6,20	5,50	4,70	4,70
4. BOSCO	2,50	2,50	2,50	2,20	3,50	2,20	2,20	2,20
5. ORTOFLORO-VIV	14,50	14,50	14,50	11,00	14,50	11,50	10,50	10,00
6. VIGNETO								6,70
7.PRATO	5,00	5,00	5,00	4,80	5,50	5,20		4,00
8.PRATO IRRIGUO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,50	6,20	6,00	5,00
9.RISAIA					6,50	6,20	6,00	

Valori espressi in € / mq

* Valore suolo

REGIONI AGRARIE	ELENCO DEI COMUNI
1. PIANURA DI LEGNANO	Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Vanzaghello, Villa Cortese
2. PIANURA DI SEVESO	Cesate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro
3. PIANURA DI MONZA	Basiano, Cambiagio, Carugate, Grezzago, Masate, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda.

4. PIANURA DEL CANALE VILLORESI	Arese, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Ossona, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Robecchetto con Induno, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Vanzago, Vittuone
5. PIANURA DI MILANO	Baranzate, Bollate, Bresso, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Milano, Novate Milanese, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Vimodrone
6. PIANURA TRA LAMBRO E ADDA	Bellinzago Lombardo, Bussero, Carpiano, Cassano d'Adda, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Opera, Pantigliate, Paullo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Rodano, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Trucazzano, Vignate, Vizzolo Predabissi
7. PIANURA TRA TICINO E LAMBRO	Abbiategrasso, Albairate, Assago, Basiglio, Besate, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cislano, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo
8. PIANURA DI CODOGNO	San Colombano al Lambro

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

D.G.Territorio e protezione civile

D.d.u.o. 6 dicembre 2018 - n. 18274

Determinazioni inerenti i canoni del materiale inerte per l'affidamento dei lavori di esecuzione di aree di laminazione fuori alveo

IL DIRIGENTE DELLA UO DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ
COMMISSARIALI

Visto il d.d.g. 22 dicembre 2016, n. 13734 «Determinazione dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua».

Dato atto che:

- i canoni determinati con il suddetto provvedimento hanno una loro validità tecnica e merceologica se riferiti agli alvei fluviali;
- nella realizzazione di aree di laminazione fuori alveo, che prevedano scavi in ambiti di formazione del demanio idrico anche a seguito di esproprio delle aree interessate, la qualità del materiale che può essere sottoposto a canone è generalmente inferiore a quello in alveo, in quanto miscelato con inerti senza o di scarso valore merceologico o necessitante di specifiche lavorazioni di selezione e vaglio;

Ritenuto:

- necessario determinare canoni specifici per il materiale scavato per la realizzazione delle aree di laminazione definiti sulla base di indagini geognostiche specifiche relative al sito;
- di determinare un canone minimo di 0,5 €/mc, qualora le indagini geognostiche e le relative analisi di laboratorio, confermino la possibilità di attribuire un valore commerciale al materiale da scavare;
- che, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente il suddetto importo può essere oggetto di offerta in aumento;

Ricordato che, se ne ricorrano i presupposti, nel rapporto con l'appaltatore si potrà, in tutto o in parte, compensare l'onere di esecuzione delle opere con il valore del materiale estratto, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 10 marzo 2009, n. 5;

Ritenuto che nei casi di applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 5 del 10 marzo 2009, all'appaltatore, che diventa proprietario del materiale, non può essere riconosciuto alcun onere per il trasporto e la collocazione del materiale stesso fuori dall'ambito di cantiere;

Visto che il punto 7 della d.g.r. 18 dicembre 2017 «Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015, n. 4229 e ss.mm.ii. Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)» dispone che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti sono determinati con provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana, ora Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e il RA 185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico», e, in particolare, la Missione 9, Programma 1 «Difesa del Suolo»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa «Difesa del Suolo e Gestione attività commissariali» individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2018, n. XI/182 III provvedimento organizzativo 2018».

DECRETA

1. Di determinare in 0,5 €/mc il canone minimo per il materiale inerte da scavare nell'ambito di lavori per l'esecuzione di aree di laminazione fuori alveo, che coinvolgono aree di formazione del Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico anche a seguito di esproprio delle aree stesse, qualora le indagini geognostiche, e le relative analisi di laboratorio, confermino la possibilità di attribuirne un valore commerciale.

2. Di dare atto che il suddetto importo nell'ambito delle procedure di scelta del contraente può essere oggetto di offerta in aumento.

3. Di prevedere che all'appaltatore, che diventa proprietario del materiale, non può essere riconosciuto alcun onere per il trasporto e la collocazione del materiale stesso fuori dall'ambito di cantiere nel caso di applicazione dell'art. 3 della l.r. 10 marzo 2009, che prevede la compensazione dell'onere di esecuzione delle opere con il valore del materiale estratto.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Dario Fossati

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Atto di Promuovimento 8 ottobre 2018.-n. 172

Ordinanza dell'8 ottobre 2018 emessa dal Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia (sezione seconda) - sul ricorso proposto da Associazione Comunità Islamica Ticinese - Pubblicazione disposta dal presidente della Corte Costituzionale a norma dell'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2998 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Comunità Islamica Ticinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Travi, Elena Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sesto Calende, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosana Colombo e dall'avvocato Angelo Ravizzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

con il ricorso principale

del provvedimento del Responsabile dei servizi dell'Area tecnica del Comune di Sesto Calende in data 25 ottobre 2016, prot. 24471, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente per l'individuazione di un luogo di culto nel territorio comunale;

nonché di ogni ulteriore atto presupposto e connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto in data 5 settembre 2016, prot. 20368.

con motivi aggiunti del 27 novembre 2017

la delibera del Consiglio del Comune di Sesto Calende, del 20 settembre 2017 n. 39, di rigetto della domanda dell'Associazione Comunità Islamica Ticinese di individuare un luogo di culto islamico nell'ambito del PGT.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Calende;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Associazione Comunità Islamica (da ora anche solo Associazione), è un'associazione costituita nel 2004 e raccoglie circa trecento persone di religione islamica, residenti prevalentemente a Sesto Calende e nei comuni limitrofi.

Già nel luglio 2011, nel corso della formazione del PGT, l'Associazione ha chiesto al Comune di prevedere nel proprio strumento urbanistico un'area per il culto islamico.

Il provvedimento di rigetto è stato impugnato con ricorso (r.g. n. 364/2012), accolto con sentenza n. 2485 del 8 novembre 2013. Tuttavia, a fronte dell'inerzia del Comune, l'Associazione si vedeva costretta a notificare ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza n. 146 del 15 gennaio 2015. L'Amministrazione avviava quindi un procedimento in ottemperanza alla sentenza del Tar; tuttavia, con nota del 22 febbraio 2015, l'Amministrazione comunicava di aver sospeso il procedimento, a seguito della L.R. n. 2 del 3 febbraio 2015. L'Associazione notificava un nuovo giudizio di ottemperanza, sull'assunto che la nuova legge regionale non potesse costituire ostacolo all'esecuzione delle precedenti statuizioni giurisdizionali. Il ricorso di ottemperanza veniva accolto con sentenza n. 943/2015: il Tar riteneva infatti che la l.r. 2/2015, ancorché sopravvenuta, dovesse trovare applicazione e incidesse sul dovere di esecuzione del Comune.

Al fine di non fare decorrere il termine di 18 mesi per l'approvazione dei piani comunali delle attrezzature religiose, l'Associazione notificava in data 26 luglio 2016 un atto di diffida.

L'Amministrazione avviava il procedimento al fine della valutazione delle osservazioni pervenute e dopo la comunicazione ex art 10 bis, notificava il rigetto della domanda, rilevando l'assenza dei requisiti di ente di confessione religiosa, come richiesti dalla L. 1159/1929.

Il diniego veniva impugnato con il presente ricorso, notificato in data 20 dicembre 2016 e depositato il 22 dicembre 2016, per i seguenti motivi:

- 1) illegittimità del provvedimento 25 ottobre 2016 n. 24471 per eccesso di potere e violazione di legge, in relazione all'art 70 c. 2 ter l.r. 12/2005; violazione della L. 1159/1929; in subordine illegittimità derivata per violazione degli art. 2 e 19 Cost.: secondo l'Amministrazione l'Associazione non avrebbe i poteri di rappresentanza propri degli enti delle altre confessioni religiose e non costituirebbe ente di confessione religiosa. Sostiene la ricorrente che la L. 1159/1929 non è applicabile al caso in esame, né può rappresentare una condizione per limitare l'esercizio del diritto di culto, dal momento che la libertà religiosa è un diritto costituzionale. Seguendo l'interpretazione dell'Amministrazione la l.r. risulterebbe in contrasto con gli artt. 2, 8 e 19 Cost., perché si escluderebbe qualsiasi insediamento di edifici di culto islamico nel territorio regionale;
- 2) illegittimità del provvedimento 25 ottobre 2016 n. 24471 in relazione al vincolo da osservare nell'esecuzione delle sentenze del Tar Lombardia sez. II n. 2485/2013 e n. 146/2015, difetto di motivazione: l'Amministrazione sostiene che l'Associazione ricorrente non sarebbe «ente di confessione religiosa». Già nelle pregresse sentenze l'Associazione è stata ritenuta come rappresentativa di una comunità di residenti dotata di legittimazione al ricorso;
- 3) illegittimità del provvedimento 25 ottobre 2016 n. 24471 per violazione degli artt. 3 e 8 Cost. e dell'art 70 l.r. 12/2005: il provvedimento richiede la necessità della sottoscrizione di una convenzione con il Comune. L'Associazione è sempre stata disponibile a detta sottoscrizione; in ogni caso si tratta di una condizione in contrasto con i principi costituzionali perché viene introdotta una discriminazione fondata sulla confessione religiosa;
- 4) illegittimità del provvedimento 25 ottobre 2016 n. 24471 per violazione dell'art 10 L. 241/90: nel provvedimento una ragione di rigetto è indicata nella circostanza che l'associazione non costituirebbe ente di confessione religiosa, motivo non rappresentato nel preavviso di rigetto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sesto Calende, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 117 del 20 gennaio 2017 gli effetti del diniego sono stati sospesi, disponendo il riesame, rilevando profili di fondatezza del ricorso, in quanto *«la mancanza del riconoscimento ai sensi della legge n. 1159 del 1929 non appare legittimamente invocabile quale causa di esclusione dalla possibilità di ottenere, da parte di una confessione religiosa, l'assegnazione di aree da destinare all'esercizio del culto, considerato che tale possibilità deve essere garantita a tutte le confessioni, e non soltanto a quelle riconosciute (cfr. Corte cost. n. 63 del 2016, n. 193 del 1995 e n. 59 del 1958);*

– appare pure censurabile l'affermazione secondo la quale l'Associazione ricorrente, al di là della mancanza di riconoscimento ai sensi della legge n. 1159 del 1929, non costituirebbe «ente di confessione religiosa», in quanto, a fronte della finalità religiosa dell'organizzazione e della dichiarata volontà di disporre di un luogo per l'esercizio del culto, non sembra consentito al Comune richiedere né il possesso di specifici requisiti da parte del soggetto istante (attesa la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha colpito la parte del comma 2-bis dell'articolo 70 della legge regionale n. 12 del 2005, ove tali requisiti erano stabiliti), né la prova che tale soggetto costituisca articolazione di una confessione organizzata o benefici di un riconoscimento formale della rappresentatività di un certo credo religioso, poiché la libertà di culto è garantita anche a «confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti» (Corte cost. n. 193 del 1995);

– conseguentemente, in una lettura costituzionalmente orientata della disciplina regionale, la qualificazione del soggetto richiedente, da parte del Comune, come «ente di confessione religiosa» non sembra potersi basare che sull'idoneità in concreto di tale soggetto a rappresentare un'esigenza di culto riscontrabile a livello locale;

– in tale prospettiva, la valutazione che il Comune è chiamato a compiere, ai fini all'individuazione di luoghi da destinare

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

all'esercizio del culto, dovrà perciò risultare attinente, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, «all'entità della presenza sul territorio dell'una o dell'altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione» (Corte cost. n. 63 del 2016); dati, questi, da ponderare in considerazione delle utilità limitate (nel caso di specie: utilizzazione del territorio ed eventuale consumo di suolo) oggetto di assegnazione (cfr. ancora la sentenza da ultimo richiamata):».

Il Comune ha quindi adottato la delibera consiliare del 20 settembre 2017 n. 39, sempre respingendo la domanda, per una pluralità di motivi. In particolare sostiene il Comune che:

- l'Associazione non avrebbe i requisiti richiesti dalla legge, perché la disciplina sui luoghi di culto non va applicata in funzione della percentuale rispetto alla popolazione totale, ma quando si riscontra la presenza di un gruppo di fedeli e l'esigenza per essi di disporre di un culto;
- le aree non sono dotate di parcheggi e in ogni caso non ci sono immobili comunali idonei a questo scopo;
- l'Associazione si è trasferita come sede in altro comune.

Con motivi aggiunti depositati in data 22 novembre 2017 è stata impugnata la delibera n. 39/2017, per i seguenti motivi:

- 1) Violazione dell'art 19 Cost. e dell'art 70 comma 2 bis l.r. 12/2005; violazione dei principi affermati dal Tar Lombardia nella sentenza 24585/ 2013: l'Amministrazione non può, in presenza di una comunità religiosa, differire ogni determinazione in ordine alla individuazione di un'area di culto. La presenza di una comunità islamica è ragione sufficiente per accogliere la richiesta;
- 2) Violazione dell'art 70 comma 2 della l.r. 12/2005 per carenza di istruttoria e difetto di motivazione: il comune afferma:
 - a) che l'associazione non avrebbe le caratteristiche di consistenza e di incidenza sociale; per consentire l'individuazione di un'area di culto;
 - b) le aree non sono dotate di parcheggi e non ci sono immobili comunali idonei;
 - c) l'associazione si è trasferita come sede fuori dal Comune resistente;
 - d) nel 2008 l'Amministrazione ha negato che vi fossero elementi per riconoscere una consistente presenza sul territorio dell'associazione.

La ricorrente contesta la fondatezza delle motivazioni del rigetto della domanda, in quanto l'Associazione ha come iscritti i nuclei familiari, per cui gli aderenti sono maggiori rispetto a quelli considerati. Inoltre la disciplina sui luoghi di culto non va applicata in funzione della percentuale rispetto alla popolazione totale, ma quando si riscontra la presenza di un gruppo di fedeli e l'esigenza per essi di disporre di un culto.

L'affermazione circa l'inidoneità delle aree è in contrasto con il diritto costituzionale alla libertà religiosa. Irrilevante la circostanza che l'associazione abbia cambiato sede e che già nel 2008 l'Amministrazione avesse negato che sussistessero elementi idonei a confermare la consistente presenza dell'associazione sul territorio.

Anche rispetto ai motivi aggiunti si è costituito il Comune, affermando che non vi sarebbe alcun obbligo di trovare un'area, ma solo di valutare l'idoneità dell'area.

Ha altresì sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto generico.

All'udienza del 30 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1) Con il ricorso principale l'Associazione ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento prot. 24471 di data 25 ottobre 2016 a mezzo del quale il Comune di Sesto Calende aveva respinto l'istanza tesa all'individuazione di un luogo di culto del territorio comunale da dedicare al culto islamico.

A seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare con l'ordinanza della Sezione n. 112/2017 e del rigetto dell'appello avverso la stessa decisione con l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1884/2017, il Comune si rideterminava a mezzo della delibera consiliare n. 39 di data 20 settembre 2017, con la quale respingeva nuovamente l'istanza dell'Associazione.

Ritiene il Collegio che tale decisione di riesame della originaria istanza dell'Associazione abbia natura di provvedimento di

secondo grado rispetto a quello di data 25 ottobre 2016. Di conseguenza, la deliberazione consiliare n. 39 di data 20 settembre 2017 ha definitivamente privato di efficacia il provvedimento di data 25 ottobre 2016, impugnato - quando ancora era efficace - a mezzo del ricorso principale.

In tale situazione, il ricorso principale va dichiarato improcedibile.

2) Con il ricorso per motivi aggiunti l'Associazione chiede l'annullamento della deliberazione consiliare n. 39 di data 20 settembre 2017. Al riguardo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità opposta dalla difesa Comunale, secondo cui i motivi aggiunti avrebbero contenuto generico e non indicherebbero i profili di ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato.

Osserva infatti il Collegio che, nel primo motivo aggiunto, riguardante l'impianto generale della deliberazione consiliare n. 39/2017, emergono nitidamente le doglianze circa il difetto di motivazione e circa il cattivo esercizio della discrezionalità nella pianificazione urbanistica.

Il secondo motivo aggiunto contesta invece analiticamente i singoli punti della motivazione del provvedimento impugnato.

3) Passando al merito della controversia, rileva il Collegio che la deliberazione consiliare n. 39 di data 20 settembre 2017 costituisce il provvedimento finale del procedimento apertosi a seguito dell'istanza dell'Associazione tesa all'individuazione nel PGT del Comune di Sesto Calende di un luogo del territorio comunale di culto da dedicare al culto islamico, sulla base della sentenza della Sezione n. 2485/2013, passata in giudicato.

Nel giudizio riguardante l'ottemperanza della sentenza appena citata, la Sezione aveva precisato che al procedimento andavano applicate le norme introdotte dalla l.r. Lombardia n. 2/2015 a modifica della l.r. n. 12/2005 rubricata «Legge per il governo del territorio» (sentenza n. 943/2016).

Il procedimento era quindi retto dall'applicazione dell'art. 72 della l.r. Lombardia n. 12/2005, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dalla menzionata l.r. n. 2/2015.

L'Associazione, a mezzo del terzo motivo del ricorso principale, ha eccepito l'illegittimità costituzionale di tale art. 72 sopra citato nella parte in cui condiziona l'esercizio del culto alla discrezionalità riservata al Comune nell'individuare o meno nello strumento urbanistico luoghi destinati a servizi religiosi.

L'eccezione è da intendersi estesa anche al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

Infatti, il ricorso per motivi aggiunti non ha mutato i termini della controversia così come perimetrati nel ricorso principale.

3.1 Ciò premesso, anche il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 72 della l.r. Lombardia n. 12/2005 nella misura in cui tale norma, avuto riguardo alla tutela costituzionale riservata alla libertà religiosa, non detta alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere quando (comma 5) e in che senso (commi 1 e 2) determinarsi a fronte della richiesta di individuazione di edifici o aree da destinare al culto.

La Sezione ha già rimesso la questione di legittimità costituzionale limitatamente a commi 1 e 2 del menzionato art. 72 della l.r. n. 12/2005 a mezzo della sentenza non definitiva n. 1939/2018, alla quale infra il Collegio farà ampio riferimento.

Sotto questo profilo, il Collegio reputa opportuno sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a. in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Sotto il profilo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, ritiene invece il Collegio di dovere sottoporre gli atti alla Corte Costituzionale, per un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma regionale, non sollevato nella precedente decisione di rinvio.

4) Prima di affrontare compiutamente i temi della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, pare al Collegio opportuno richiamare la ricostruzione del quadro normativo che viene in rilievo, operata a mezzo della menzionata sentenza della Sezione n. 1939/2018:

“9.1 La legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 («Legge per il governo del territorio») reca, nella Parte II («Gestione del territorio»), un Titolo IV dedicato alle «Attività edilizie specifiche». Nell'ambito di questo Titolo, il Capo III - composto dagli articoli 70-73 della legge - detta «Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi».

Le previsioni contenute nel suddetto Capo stabiliscono, anzitutto, che le «attrezzature di interesse comune per servizi religiosi», come definite all'articolo 71, comma 1, della legge regionale,

«costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto» (così il comma 2 dello stesso articolo 71, tuttora vigente).

Quanto alla localizzazione sul territorio di tali attrezzature, l'articolo 71, comma 1, stabiliva, nel suo tenore originario, prima delle modifiche apportate dalla legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, che il Piano dei Servizi – che è uno degli atti di cui si compone il Piano di Governo del Territorio – dovesse specificamente individuare, dimensionare e disciplinare «le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse», e ciò «sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70».

Tali ultimi soggetti erano individuabili, in particolare, negli «enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica» (articolo 70, comma 1) e negli «enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune (...), ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate» (articolo 70, comma 2).

Era, inoltre, stabilito che, indipendentemente dalla dotazione di attrezzature religiose esistenti, «nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70» (articolo 72, comma 2).

Apposite previsioni erano pure dettate per la realizzazione di attrezzature religiose di interesse sovramunicipale (articolo 71, comma 3).

Quanto alla ripartizione delle attrezzature tra gli enti interessati, questa doveva essere operata «in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni» (articolo 71, comma 4).

Era, inoltre, stabilito che, fino all'approvazione del Piano dei Servizi, la realizzazione di nuove attrezzature per i servizi religiosi fosse «ammessa unicamente su aree classificate a standard nei vigenti strumenti urbanistici generali e specificamente destinate ad attrezzature per interesse comune» (così il comma 4-bis dell'articolo 71, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. hhh), della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4).

Infine, l'articolo 73 dettava (e detta tuttora) disposizioni relative alle modalità di finanziamento della realizzazione di attrezzature religiose da parte di ciascun comune.

9.2 La suddetta disciplina ha subito incisive modifiche a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2; modifiche che – si anticipa sin d'ora – sono state in parte colpite da una dichiarazione di incostituzionalità, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016.

9.2.1 La nuova legge ha, anzitutto, innovato in modo significativo la disciplina dettata dall'articolo 70, in tema di individuazione degli enti delle confessioni religiose deputati a realizzare attrezzature religiose sul territorio comunale. Tali soggetti sono stati, infatti, individuati, oltre che negli enti della Chiesa cattolica, anche negli «enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (nuovo articolo 70, comma 2) e negli enti delle ulteriori confessioni religiose, non firmatarie di intesa, in presenza di determinati requisiti specifici (articolo 70, comma 2-bis).

Per gli enti diversi da quelli della Chiesa cattolica è stato, peraltro, previsto che l'applicazione delle previsioni in materia di attrezzature di interesse religioso sia subordinata alla stipulazione di «una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato» (articolo 70, comma 2-ter).

E' stata, ancora, prevista l'istituzione di una Consulta regionale, nominata con provvedimento della Giunta regionale, deputata al «rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti» per l'accreditamento presso i Comuni degli enti di confessioni religiose che non abbiano stipulato intese con lo Stato, al fine della realizzazione di attrezzature religiose (articolo 70, comma 2-quater).

9.2.2 E' stata, inoltre, radicalmente modificata la disciplina relativa alla localizzazione delle attrezzature religiose, contenuta all'articolo 72.

Sotto questo profilo, si è stabilito, anzitutto, che «Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle

confessioni religiose di cui all'articolo 70» (articolo 72, comma 1). Il Piano delle attrezzature religiose è «sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT» (articolo 72, comma 3) e deve prevedere una serie di contenuti specifici (articolo 72, comma 7), consistenti in prescrizioni di dotazioni di servizi (lett. a), b) e d), del comma 7), caratteristiche costruttive delle attrezzature religiose (lett. e), f) e g) del comma 7) e apposite distanze tra le strutture da destinare alle diverse confessioni religiose, sulla base delle distanze minime stabilite dalla Giunta regionale (lett. c) del comma 7).

E', poi, stabilito che «L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 70» (articolo 72, comma 2). E, in questa prospettiva, la legge regionale dispone pure che «I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi», ossia la stessa legge n. 2 del 2015; «Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT» (articolo 72, comma 5).

9.3 Le previsioni in materia di attrezzature religiose introdotte dalla legge regionale n. 2 del 2015 sono state in parte dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 2016, in esito al giudizio in via d'azione promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la predetta legge.

Più in dettaglio, la Corte ha dichiarato fondate, per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettera c), della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto:

- l'articolo 70, comma 2-bis, ove erano stabiliti i requisiti che gli enti delle confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato avrebbero dovuto possedere al fine di accedere alla possibilità di realizzare attrezzature religiose;

- l'articolo 70, comma 2-quater, che sottoponeva al vaglio di un'apposita Consulta regionale lo scrutinio in ordine al possesso di tali requisiti.

La Corte ha, inoltre, riscontrato la fondatezza delle questioni con le quali si prospettava la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione ad opera delle previsioni contenute:

- all'articolo 72, comma 4, primo periodo, della legge regionale, ove si prevedeva che, nel corso del procedimento per la predisposizione del Piano delle attrezzature religiose, venissero acquisiti «i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali»;

- all'articolo 72, comma 7, lett. e), ove si prescriveva che il Piano dovesse prevedere, per le attrezzature religiose, «la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine».

9.4 L'intervento della Corte non ha, invece, toccato – in quanto non sottoposto allo scrutinio di legittimità costituzionale – l'architettura del sistema prefigurato dalla legge regionale n. 2 del 2015 al fine dell'insediamento sul territorio delle attrezzature religiose e, in particolare, la necessaria subordinazione della realizzazione di tali attrezzature all'approvazione di un apposito Piano.

La Corte ha, infatti, espressamente evidenziato che non formava oggetto del giudizio «l'art. 72, comma 1, della stessa legge regionale n. 12 del 2005, il quale ricollega alla valutazione delle «esigenze locali», previo esame delle diverse istanze confessionali, la programmazione urbanistica delle attrezzature religiose».

Per quanto qui rileva, la Corte ha, inoltre, dichiarato manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato – ossia l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 5, della legge regionale n. 12 del 2005, ove si stabilisce che i Comuni che intendano prevedere nuove attrezzature religiose debbano approvare il relativo Piano entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e che, in mancanza, si provveda unitamente al nuovo Piano di Governo del Territorio.»

La ricostruzione normativa deve essere completata in considerazione dell'avvenuta abrogazione della l.r. Lombardia n. 2/2015 a mezzo della l.r. n. 5/2018, recante «Razionalizzazio-

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

ne dell'ordinamento regionale. Abrogazione di disposizioni di legge.»

Sulla portata della l.r. Lombardia n. 5/2018 ritiene il Collegio di confermare il proprio orientamento espresso nella più volte menzionata sentenza della Sezione n. 1939/2018:

“Sempre in punto di rilevanza, il Collegio deve prendere in considerazione la portata della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 5, recante «Razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Abrogazione di disposizioni di legge.», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 gennaio 2018, Supplemento n. 5.

La suddetta legge reca, all'articolo 2 - dedicato alla «Abrogazione di leggi» - la previsione secondo la quale «A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate: ...b) le seguenti leggi o disposizioni operanti modificate alla legislazione regionale... 69) l.r. 3 febbraio 2015, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi);”.

E' stata, dunque, disposta l'abrogazione della legge regionale n. 2 del 2015, che - come più volte ripetuto - ha novellato la legge regionale n. 12 del 2005, dettando la disciplina applicata dal provvedimento impugnato nel presente giudizio.

Occorre, dunque, domandarsi se tale previsione possa influire sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendono rimettere alla Corte costituzionale.

21.1 Il Collegio rileva, anzitutto, che il provvedimento impugnato nel presente giudizio è precedente alla legge regionale n. 5 del 2018, per cui la sua legittimità va valutata in base al quadro normativo vigente al tempo della sua adozione.

Conseguentemente, la norma regionale abrogatrice sopravvenuta non potrebbe comunque far venire meno la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale relative al testo della legge n. 12 del 2005, nella formulazione in vigore quando è stato rilasciato il permesso di costruire annullato, e anche al tempo della determinazione di autotutela qui censurata.

21.2 In ogni caso, è pure da escludere che la legge regionale n. 5 del 2018 abbia modificato l'articolo 72 della legge regionale n. 12 del 2005, il quale è da ritenere a tutt'oggi vigente nel tenore risultante dalle modificazioni apportate dalla legge regionale n. 2 del 2015.

L'operazione disposta dal legislatore regionale è stata, infatti, di mero riordino legislativo, come risulta chiaramente dall'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2018, ove, nell'indicare le finalità dell'intervento normativo, si enuncia che «La presente legge opera interventi di manutenzione e razionalizzazione tecnica dell'ordinamento regionale attraverso interventi abrogativi di leggi o di disposizioni di legge. Per tutte le disposizioni oggetto di abrogazione sono fatti salvi gli effetti secondo quanto previsto dall'articolo 4.».

Il richiamato articolo 4 stabilisce, a sua volta, che «Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le autorizzazioni, le variazioni, i rifinanziamenti e ogni altro effetto giuridico, economico o finanziario prodotto o comunque derivante dalle disposizioni in materia di bilancio, nonché le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi abrogate dalla presente legge, ove non superate da integrazioni, modificazioni o abrogazioni disposte da leggi intervenute successivamente. Trova inoltre applicazione, per le leggi di cui all'articolo 3, anche quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della L.R. 29/2006.».

Il legislatore regionale ha, cioè, inteso eliminare le leggi enumerate - tra le quali la legge n. 2 del 2015 - intese esclusivamente quali atti fonte, ossia quali «veicoli» delle modificazioni apportate ad altre leggi; «veicoli» che hanno sostanzialmente esaurito i loro effetti con l'introduzione stessa delle novelle. Le leggi modificate non sono state, invece, toccate dall'intervento di riordino, il quale non ha inteso apportare alcuna variazione sostanziale al corpus legislativo regionale.»

5) Alla luce della ricostruzione normativa e della precedente decisione, viene sollevato in questo giudizio l'ulteriore profilo di incostituzionalità dell'art 72 l.r. Lombardia n.12/2005, in quanto questione rilevante al fine della definizione dei motivi aggiunti.

Infatti, entrambe le censure proposte con i motivi aggiunti riguardano la violazione dell'art. 70, comma 2 bis, della l.r. Lombardia n. 12/2005, secondo cui «le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose». Al riguardo, viene in rilievo il «Capo III», intitolato «Norme

per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi» della Parte II, Titolo IV, della Legge regionale in argomento.

Lamentando la violazione di tale norma, l'Associazione ricorrente si duole quindi del modo in cui il Comune ha applicato le norme del Capo III, tra le quali è compreso l'art. 72, che, come detto nella precedente decisione, si deve ritenere in vigore.

In particolare, con il primo motivo aggiunto, l'Associazione lamenta che «l'Amministrazione comunale non può legittimamente negare la sussistenza dei presupposti ad una individuazione di area di culto da assegnare a fedeli della religione islamica, né tanto meno [il che particolarmente rileva ai fini della questione di legittimità costituzionale - n.d.r.] può legittimamente differire ogni determinazione in tal senso ad una successiva ed ulteriore verifica in sede di futuro aggiornamento del PGT.».

L'Associazione ricorrente ha avuto cura di precisare che la censura di cui al primo motivo aggiunto «ha carattere assorbente» rispetto a quella contenuta nel motivo successivo, a mezzo del quale la ricorrente lamenta che il Comune avrebbe errato: (a) nell'esprimere il giudizio di significatività della presenza di una comunità islamica sul proprio territorio; (b) nel qualificare l'istanza dell'Associazione come tesa a fruire di un immobile comunale; (c) nell'affermare che l'Associazione avrebbe ormai trovato sede in un Comune contermino; (d) nel dare rilevanza che già nell'anno 2008 il Comune medesimo non aveva ravvisato in capo all'Associazione una consistenza e una incidenza sociale apprezzabili sul territorio.

Ritiene quindi il Collegio di poter affrontare la seconda censura dei motivi aggiunti solo dopo avere deciso sulla prima censura.

Sennonché, come detto, la decisione sulla prima censura passa necessariamente attraverso l'applicazione dell'art. 72, comma 5, della l.r. Lombardia n. 12/2005, secondo cui - lo si ripete - «I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi». Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT.»

Al riguardo, osserva il Collegio che il termine di diciotto mesi menzionato al primo periodo ha iniziato a decorrere dal 6 febbraio 2015, giorno successivo alla data di pubblicazione della Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ed è spirato il 6 agosto 2016. Nel caso di specie, il Comune di Sesto Calende ha adottato il provvedimento impugnato in data 20 settembre 2017, con la conseguenza che viene in rilievo l'applicazione del secondo periodo dell'art. 72, comma 5, a mente del quale la previsione di nuove attrezzature religiose sul territorio comunale presuppone la previa redazione di un apposito piano, che i Comuni lombardi possono adottare in uno con il nuovo PGT.

Senza l'avvio del nuovo Piano del Governo del Territorio rimane senza tutela la posizione dell'Associazione: in tal senso è quindi innegabile la rilevanza della questione nel caso di specie.

6) Il Collegio sospetta l'art. 72, comma 5, della l.r. Lombardia n. 12/2005 di illegittimità costituzionale per le seguenti ragioni.

6.1. Sotto un primo profilo, al Collegio pare che l'art. 72, comma 5, della L.R. Lombardia n. 12/2005 contrasti con l'art. 2 Cost., con l'art. 3 Cost., e con l'art. 19 Cost..

Al riguardo, con la sentenza n. 1939/2018 la Sezione ha già avuto modo di osservare che la programmazione urbanistica comunale interviene con cadenze periodiche pluriennali, non fissate a priori.

Di conseguenza, atteso il tenore letterale dell'art. 72 comma 5 della l.r. n. 12/2005, i fedeli di una confessione che intendono trovare una sede per esercitare il proprio culto devono attendere per un tempo indeterminato la decisione del Comune di individuare o meno un'area da destinare ad attrezzatura religiosa: infatti se decorre inutilmente il termine dei 18 mesi (come nel caso in esame), l'Amministrazione non ha alcun obbligo di avviare il procedimento di revisione del PGT, per individuare le aree destinate a luogo di culto.

Al decorso dei 18 mesi non è infatti prevista alcuna disposizione «sanzionatoria», quale la sostituzione commissariale per l'adozione del piano de quo.

Ora, resta fuori discussione il potere del Comune di decidere, all'esito di un istruttoria adeguata, se accogliere o respingere la domanda degli interessati.

Tuttavia, la perdurante situazione di attesa e di incertezza nella quale, in ragione di quanto disposto dall'art. 72 comma 5 della l.r. Lombardia n. 12/2005, versano i fedeli, i quali aspirano a che il Comune individui un luogo per il culto da essi profanato, non è compatibile con il rango costituzionale del diritto di libertà religiosa.

Ritiene infatti il Collegio che la domanda di spazi da dedicare all'esercizio di tale libertà debba trovare una risposta - in un senso positivo o in senso negativo - in tempi certi, ed entro un termine ragionevole, avuto riguardo sia ai tempi connessi alla valutazione di impatto sul tessuto urbanistico, a volte indiscutibilmente complessa, sia avuto riguardo alla particolare importanza del bene della vita al quale aspirano i fedeli interessati.

Al riguardo, il Collegio ritiene utile e opportuno fare riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzionale 24 marzo 2016 n. 63, secondo cui «Non è, invece, consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolano o compromettano la libertà di religione.»

Infatti, ad avviso del Collegio, la richiamata condizione di attesa a tempo indeterminato e di incertezza rileva quale ostacolo all'esplicazione del diritto di libertà religiosa.

Ne consegue una non giustificata compressione dei diritti di cui all'art. 19 Cost., e più in generale un ostacolo non giustificato all'esplicazione dei diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, in violazione dell'art. 2 Cost..

Il fatto che tale compressione della posizione soggettiva degli interessati non appaia giustificata pare altresì contrastare con il criterio della ragionevolezza del quale è espressione l'art. 3 Cost..

In sintesi la norma contrasta con i principi costituzionali richiamati, laddove prevede un termine - di 18 mesi - per l'adozione del piano delle attrezzature religiose, decorso il quale non viene previsto alcun intervento sostitutivo, ma viene demandato all'Amministrazione Comunale la facoltà di introdurre il piano in sede di revisione o adozione del PGT, senza alcun ulteriore termine.

In tal modo viene vanificato il diritto alla libertà religiosa, sotto il profilo del diritto di trovare spazi da dedicare all'esercizio di tale libertà.

6.2 La norma pare violare altresì l'art. 97 Cost. e dell'art. 117 comma 2 lett. m), il fatto che l'art. 72 comma 5 della L.R. Lombardia n. 12/2005 rinvi a tempo indeterminato la risposta a un'esigenza riguardante l'esercizio di un diritto fondamentale della persona.

La mancata previsione, da parte della norma regionale, di tempi certi di risposta alle istanze dei fedeli interessati sembra infatti in contrasto con il principio di buon andamento che deve presiedere l'attività della Pubblica Amministrazione.

A bene vedere, la mancata di previsione di tempi certi da parte dell'art. 72 comma 5 della l.r. Lombardia n. 12/2005 pare inoltre esprimere uno sfavore dell'Amministrazione nei confronti del fenomeno religioso, il che contrasta con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui al menzionato art. 97 Cost..

Sotto connesso profilo, nella prospettiva dell'art. 117 comma 2 lett. m) Cost. appare violato il livello minimo delle prestazioni concernenti i diritti civili, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 29 della L. n. 241/1990 attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 secondo comma lettera m), della Costituzione l'aspetto riguardante la predeterminazione della durata massima dei procedimenti.

Ovviamente, va da sé che una norma che si esprima in termini di sfavore verso il fenomeno religioso contrasta anche con gli artt. 2, 3 e 19 Cost., ai quali si è già fatto riferimento.

In sintesi il quadro normativo che, una volta decorso il primo termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della L.R. 12/2010, non ha previsto ulteriori termini per imporre l'adozione del piano delle attrezzature religiose, si pone in contrasto con la disciplina in materia di procedimento amministrativo e di certezza dei termini di conclusione del procedimento, quindi con i principi costituzionali dell'art. 97 Cost. e dell'art. 117 comma 2 lett. m) Cost.

6.3. Sotto un ulteriore profilo, ritiene il Collegio che l'art. 72 comma 5 della L.R. Lombardia n. 12/2005 contrasti con l'art. 5 Cost., con l'art. 114 comma 2 Cost., con l'art. 117 comma 6 terzo periodo, Cost., con l'art. 118 comma 1 Cost..

Ad avviso del Collegio, la norma regionale condiziona l'adozione del Piano delle attrezzature religiose alla revisione complessiva del piano di governo del territorio.

Infatti, solo nei primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della norma le Amministrazioni potevano predisporre il Piano delle attrezzature religiose senza mettere mano all'intera disciplina del governo del territorio.

Da che è maturata la scadenza dei diciotto mesi, la legge regionale non lo permette più.

In altri termini, l'art. 72 comma 5 della l.r. Lombardia n. 12/2005 impedisce ai Comuni di dotarsi di un Piano delle attrezzature religiose senza contestualmente revisionare l'intera disciplina del governo del territorio.

Ad avviso del Collegio, viene in rilievo una ingiustificata compressione delle prerogative dei Comuni da parte della Regione.

Infatti, non si comprende quale ragione possa giustificare il sostanziale divieto gravante sui Comuni lombardi di adottare il Piano delle attrezzature religiose in un momento distinto rispetto alla revisione generale del Piano di governo del territorio.

Da un primo punto di vista, la norma sembra integrare una violazione dell'art. 5 Cost., atteso che essa frustra l'autonomia dei Comuni, quali autonomie locali.

Sotto connesso profilo, appaiono violati l'art. 114 comma 2 Cost. e l'art. 117 comma 6 terzo periodo Cost..

In particolare, nella prospettiva dell'art. 114 comma 2 Cost. appare violato sotto un profilo generale l'autonomia riservata ai Comuni in relazione all'esercizio dei poteri e delle funzioni di loro competenza.

Nella più particolare prospettiva dell'art. 117 comma 6 terzo periodo Cost. appare violata l'autonomia degli Enti Locali sotto il profilo della potestà regolamentare in ordine alle funzioni attribuite ai Comuni.

Come anticipato, la limitazione imposta dalla Regione all'autonomia dei Comuni non appare giustificata.

Da questo punto di vista sembra venire in rilievo la violazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 comma 1 Cost..

In sintesi la disposizione regionale, laddove fa divieto ai Comuni di adottare il piano delle attrezzature religiose dopo il termine dei 18 mesi, ma necessariamente solo contestualmente alla revisione del PGT, viola il principio di autonomia riservata ai Comuni in relazione all'esercizio dei poteri e delle funzioni di loro competenza.

7) In conclusione, il ricorso principale va dichiarato improcedibile.

Rispetto ai motivi aggiunti, va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 72 comma 5 della L. R. n. 12/2005 in relazione all'art. 2 Cost., all'art. 3 Cost., all'art. 5 Cost., all'art. 19 Cost., all'art. 114 Cost., all'art. 117, comma 2 lett. m) Cost., all'art. 117 comma 6 terzo periodo, Cost. e all'art. 118 Cost..

Va di conseguenza disposta la sospensione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti:

- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- rimette alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale illustrate in motivazione, relative all'articolo 72 comma 5 della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1 lett. c) della legge regionale 3 febbraio 2015 n. 2, per contrasto con l'art. 2 Cost., con l'art. 3 Cost., con l'art. 5 Cost., con l'art. 19 Cost., con l'art. 114 Cost., con l'art. 117 comma 2 lett. m) Cost., con l'art. 117 comma 6 terzo periodo Cost. e con l'art. 118 Cost.;
- dispone, la sospensione del giudizio sino all'esito della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessa tramite il presente provvedimento e sino alla decisione sulla questione di legittimità Costituzionale sollevata dal Tribunale a mezzo della sentenza non definitiva n. 1939/2018;
- riserva alla sentenza definitiva la pronuncia in ordine ai motivi aggiunti, nonché in ordine alla complessiva regolazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 13 dicembre 2018

Manda alla Segreteria della Sezione tutti gli adempimenti di competenza, e in particolare la notifica della presente sentenza non definitiva alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nonché la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 e 13 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati

Silvana Bini, Presidente FF, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario